



**ORDINAMENTO  
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA**

**TOMO II**

**ORGANIZZAZIONE PERIFERICA**

**DISPOSIZIONI DI LEGGE SU ALCUNE  
STATISTICHE**

**DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA GE-  
STIONE DEL PERSONALE**

**VARIE**

**ROMA - 1987**

**istat**  
istituto centrale  
di statistica

---

A cura della Segreteria Generale dell'Istituto

I N D I C E

Premessa .....pag. XV

## TOMO I

## LEGGE ISTITUTIVA E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Legge 9 luglio 1926, n. 1162 - Riordinamento  
del servizio statistico .....pag. 5

R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285 - Modifiche  
all'ordinamento dell'Istituto centrale di  
statistica - Convertito in legge 21 dicem-  
bre 1929, n. 2238 ..... " 6

Legge 6 agosto 1966, n. 628 - Istituzione di  
Uffici di corrispondenza regionali o inter-  
regionali dell'Istituto centrale di stati-  
stica. Modificata con legge 19 dicembre  
1969, n. 1025 ..... " 20

Legge 3 maggio 1967, n. 315 - Miglioramenti  
al trattamento di quiescenza della Cassa  
per le pensioni ai sanitari e modifiche  
agli ordinamenti degli Istituti di previ-  
denza presso il Ministero del Tesoro (inse-  
rimento dell'ISTAT nella CPDEL) ..... " 21

Legge 19 luglio 1967, n. 569 - Modifiche alla  
legge 1 dicembre 1956, n.1399 sul riordina-  
mento delle carriere dell' Istituto centra-  
le di statistica ..... " 23

---

Legge 25 ottobre 1978, n. 683 - Provvedimenti urgenti per gli organi di amministrazione del personale dell'Istituto centrale di statistica .....	pag. 25
--	---------

## PROVVEDIMENTI PER IL TRENINO ALTO-ADIGE

Legge 11 marzo 1972, n. 118 - Provvedimenti a favore delle popolazioni Altoatesine .....	pag. 29
--	---------

D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati .....	" 31
---	------

D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228 - Modificazioni al D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati .....	" 34
--	------

## CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA

Legge 21 marzo 1958, n. 259 - Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria .....	pag. 39
--	---------

---

D.P.R. 11 marzo 1961 - Controllo della Corte dei conti sull'ISTAT .....	pag. 44
Legge 29 ottobre 1984 , n.720 - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici .....	" 45
Decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1985 - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici - Mo- dalità di attuazione .....	" 49
Decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985 - Entrata in vigore del sistema di te- soreria unica .....	" 57
Decreto del Ministro del tesoro 19 febbraio 1986 - Spostamento della data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica .....	" 62

## NORME REGOLAMENTARI

Regolamento interno. Deliberato dal Comitato amministrativo dell'Istituto il 30 dicembre 1929 e approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930 .....	pag. 67
Regolamento per la Biblioteca dell'Istituto centrale di statistica. Approvato con deli- berazione del Presidente dell'Istituto in data 10 febbraio 1930 .....	" 89

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità. Deliberato dal Comitato amministrativo dell'Istituto il 10 febbraio 1969 e approvato con D.P.C.M. in data 11 marzo 1970 .....	pag. 99
Regolamento per il personale. Deliberato dal Comitato amministrativo dell'Istituto il 31 ottobre 1966 e approvato con D.P.C.M. in data 24 febbraio 1967 .....	" 134

## DELIBERAZIONI DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Estensione al personale dell'Istituto centrale di statistica della disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato (Deliberazioni C.A. 12/2/1973 e 6/12/1976) .....	pag. 205
Estensione delle norme sulla dirigenza di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301 (Deliberazione C.A. del 17 ottobre 1984) .....	" 207
Estensione al personale dell'Istituto centrale di statistica della legge n.312/1980 (Deliberazioni C.A. 15 settembre 1980 e 30 marzo 1981) .....	" 208
Utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito (Deliberazioni C.A. 17 novembre 1982 e 21 giugno 1984) .....	" 216
Riscatto dei servizi civili e militari e dei periodi di studi universitari ai fini della indennità di buonuscita (Norme di attuazione: Ordine di servizio n. 126 del 5/8/1968).....	" 219

## TOMO II

## ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

- Legge 16 novembre 1939, n. 1823 - Istituzione di Uffici di statistica nei comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti .....pag. 229
- Circolare del Ministero dell'Interno 10 giugno 1960, n. 13/60, prot. 2796 - Organizzazione statistica presso i Comuni ..... " 230
- Circolare Ministero Industria e Commercio 4 giugno 1949, n. 361/C, prot.316602 - Costituzione degli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti ..... " 233
- Circolare Ministero Industria e Commercio 10 giugno 1950, n.431/C, prot. 316955 - Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti ..... " 239

## DISPOSIZIONI DI LEGGE SU ALCUNE STATISTICHE

- R.D.L. 20 febbraio 1927, n.222 - Incarico all'Istituto centrale di statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno. Convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2421 .....pag. 247
- Legge 26 novembre 1975, n. 621 - Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n.222, concernente le commissioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto ..... " 251

---

R.D. 2 giugno 1927, n. 1035 - Trasferimento del servizio di statistica agraria e forestale all'Istituto centrale di statistica .....	pag. 252
R.D.L. 19 ottobre 1927, n. 1923 - Disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica. Convertito in legge 13 maggio 1928, n. 1120.....	" 253
R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717 - Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave .....	" 254
R.D.L. 6 novembre 1930, n. 1503 - Norme per i censimenti generali e per il 7° censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei possedimenti italiani (Convertito in legge 27 dicembre 1930, n. 1839).....	" 255
Legge 18 gennaio 1934, n. 120 - Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali .....	" 256
Legge 5 gennaio 1939, n. 61 - Modificazioni della data dei censimenti generali della popolazione .....	" 257
R.D. 8 giugno 1933, n. 697 - Passaggio all'Istituto centrale di statistica del servizio della statistica del lavoro italiano all'estero .....	" 258
R.D. 11 luglio 1935, n. 1525 - Passaggio dei servizi di statistica del commercio e della navigazione dall'Ufficio centrale di statistica della Direzione generale delle dogane all'Istituto centrale di statistica .....	" 259



---

R.D. 24 maggio 1938, n. 402 - Trasferimento all'Istituto centrale di statistica dei servizi delle statistiche giudiziarie .....	pag. 261
D.P.R. 21 aprile 1949, n. 213 - Rilevazione dei dati statistici riguardanti la produzione e gli impianti, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati .....	" 266
Legge 17 maggio 1952, n. 572 - Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica e provvedimenti conseguenziali .....	" 268
D.P.R. 11 gennaio 1971, n. 37 - Autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche .....	" 269
D.P.R. 5 maggio 1986, n. 205 - Proroga all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche .....	" 270

## GESTIONE DEL PERSONALE

D.P.R. 30 gennaio 1972, n. 748 - Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo .....	pag. 273
Legge 25 maggio 1978, n. 233 - Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo .....	" 307

---

Decreto-legge 10 maggio 1986, n.154,convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1986, n. 341 - Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate .....	pag. 308
Legge 18 marzo 1968, n.249 - Delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato,per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali .....	" 309
Legge 28 ottobre 1970, n. 775 - Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968,n.249 .....	" 312
Legge 30 dicembre 1971, n.1204 - Tutela delle lavoratrici madri .....	" 315
D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721 - Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari,ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Modificato ed integrato con D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41 .....	" 331
Legge 24 gennaio 1978, n.14 - Norme sul controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici .....	" 360
Legge 17 novembre 1978, n.715 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato .....	" 364

- Legge 11 luglio 1980, n. 312 - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato .....pag. 365
- Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego ..... " 386
- D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie ..... " 409
- Legge 10 luglio 1984, n. 301 - Norme di accesso alla dirigenza statale ..... " 418
- D.L. 28 gennaio 1986, n. 9 coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78 (G.U. n.80 del 7 aprile 1986) - Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ..... " 427
- D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987 ..... " 429
- D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 - Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 ..... " 456

## VARIE

Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento .....	pag. 463
La fondation de l'Institut International de Statistique .....	" 473
La fondazione dell'Istituto Internazionale di statistica .....	" 476

## PREMESSA

La presente raccolta contiene il testo aggiornato delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la struttura e il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica e di altre che interessano l'attività dell'Ente.

Data la finalità dell'opera, intesa ad agevolare la consultazione delle disposizioni di più frequente uso nel lavoro di ufficio, dal testo sono state completamente omesse quelle non più vigenti perché esplicitamente abrogate o sostituite.

Il volume è stato suddiviso in due tomi sia per motivi di praticità sia per differenziare le norme aventi per oggetto esclusivo l'Istituto e il suo personale da quelle che più in generale riguardano l'ordinamento statistico o che attengono allo stato giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e trovano applicazione nell'ordinamento dell'Ente per effetto di disposizioni di rinvio.

Al fine di renderne più agevole la consultazione, il volume è stato corredato di note e richiami sufficienti a individuare le modifiche intervenute e a operare i necessari collegamenti tra le diverse disposizioni.

T O M O    I I

## ABBREVIAZIONI

CPDEL	Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
delib.Com.amm.	deliberazione del Comitato amministrativo
D.L.	Decreto-legge
DLCPS	Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
D.Lv.	Decreto legislativo
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
I.N.A.	Istituto Nazionale delle Assicurazioni
Min. Tes.	Ministero del Tesoro
P.C.M.	Presidenza del Consiglio dei Ministri
R.D.L.	Regio decreto-legge
Regol. amm. e cont.	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità

**ORGANIZZAZIONE PERIFERICA**



LEGGE 16 novembre 1939, n. 1823

Istituzione di uffici di statistica nei comuni con  
popolazione di 100.000 o più abitanti  
(omissis)

Art. 1

Fermo il disposto dell'art. 1 del R.D.L. 16 agosto 1926, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927, n. 678, tutti i Comuni aventi al 21 aprile 1936 una popolazione residente di 100.000 o più abitanti provvederanno ad istituire, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora già non esista, un Ufficio di statistica in conformità alle disposizioni del R.D.L. 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748.

Detti Uffici di statistica funzionano da organi periferici dell'Istituto centrale di statistica. Il disposto di cui all'art. 1 del R.D.L. 16 agosto 1926, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927, n. 678, non si applica ai Comuni di Messina, Brescia, Cagliari ed Apuania (\*), per quanto riguarda l'assunzione del dirigente l'Ufficio di statistica fornito del titolo di abilitazione nelle discipline statistiche in conformità del R.D.L. 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748 (\*\*).

Art. 2

Tutte le indagini statistiche, comunque affidate ai Comuni, dovranno essere eseguite a cura degli Uffici di cui allo articolo precedente, dopo aver sentito l'Istituto centrale di statistica ed in conformità alle direttive da esso impartite.

---

(\*) Ora: Massa.

(\*\*) L'art. 1 del R.D.L. 24 marzo 1930, n. 436 recita testualmente:

Art. 1

Gli Uffici di statistica esistenti o che verranno istituiti presso enti autarchici e parastatali devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi ed essere diretti da persone fornite di speciale abilitazione nelle discipline statistiche.

## Art. 3

Gli Uffici di statistica, di cui all'art. 1, sono tenuti a pubblicare, entro i termini e con le norme che saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica, un Bollettino mensile di statistica e un Annuario statistico che dovrà contenere almeno il riassunto dei bollettini mensili suddetti.

(omissis)

-----

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE**  
 Divisione A.P.C. - Sezione I  
CIRCOLARE A.P.C. - N. 13/60 Roma, 10 giugno 1960  
 N. 15900.1.3.Prot. 2796

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI E RAPPRESENTANTI  
 DEL GOVERNO

TRIESTE-TRENTO-AOSTA

e, per conoscenza:

ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
 Ispettorato Statistica

ROMA

AI PRESIDENTI DELLE REGIONI A  
 STATUTO SPECIALE

PALERMO-CAGLIARI-TRENTO-AOSTA

OGGETTO: Organizzazione statistica presso i Comuni.

Nel corso degli ultimi anni le Amministrazioni Comunali si sono trovate impegnate, su richiesta dell'Istituto Centrale di Statistica, in un notevole e crescente volume di lavoro statistico resosi necessario per fronteggiare le numerose esigenze di rilevazione e di elaborazione di dati demografi-

ci ed economici occorrenti, questi ultimi, per l'approntamento dei Bilanci finanziari nazionali e delle varie relazioni sulla situazione economica del Paese o di parte di esso.

A queste esigenze sono da aggiungere quelle inerenti alla partecipazione dell'Italia a numerosi Organismi ed Enti internazionali, tra i quali sono andati assumendo speciale rilievo, anche dal punto di vista degli adempimenti statistici, i vari organi della Comunità Economica Europea.

Per far fronte a tali incombenze si rende, pertanto, necessario che le Amministrazioni comunali siano provvedute di una conveniente organizzazione statistica.

In proposito si rammenta che, in base alla legge 16 novembre 1939, n. 1823, i Comuni con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti sono tenuti ad avere appositi "Uffici di statistica" con funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici comunali ed affidati a persone competenti nelle discipline statistiche. Al 31 dicembre 1959 - secondo notizie fornite dall'Istituto Centrale di Statistica - i Comuni dotati di tali uffici erano 31, cifra nella quale sono compresi anche taluni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, che hanno ritenuto ugualmente di far luogo alla istituzione degli uffici di che trattasi.

Ora, in relazione alle esigenze avanti prospettate, si rappresenta alle SS.LL. la opportunità che anche le Amministrazioni comunali non rientranti nel disposto della legge sopra citata, ed in ispecie i Comuni capoluoghi di provincia e tutti quegli altri di media entità, che abbiano una popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti, portino la loro attenzione sulla organizzazione dei servizi statistici.

Tale organizzazione dovrà essere particolarmente curata adibendo all'importante settore di che trattasi personale già in servizio, che sia in possesso di una adeguata conoscenza dei fenomeni e dei metodi statistici, o che venga opportunamente istruito e qualificato nella materia a cura dell'Istituto Centrale di Statistica.

Detto personale, inoltre, dovrebbe essere impiegato nel

settore in parola in maniera continuativa ed evitandone frequenti spostamenti, in modo che si possa conseguire, altresì, il vantaggio di disporre in breve tempo di elementi competenti ed addestrati.

Si ritiene che in tal modo, e mediante ogni altro accorgimento organizzativo, che potrà essere localmente studiato, possa realizzarsi un più efficiente espletamento del servizio senza aggravio di spesa per i Comuni, atteso che gli adempimenti statistici da eseguire vengono già svolti dalle Civiche Aziende.

La questione richiede un sollecito interessamento, in quanto nell'anno in corso dovrà essere eseguito il primo censimento generale dell'agricoltura - i cui lavori preparatori sono stati già iniziati anche da parte dei Comuni - mentre nel prossimo anno dovranno aver luogo il X censimento generale della popolazione e delle abitazioni ed il IV censimento industriale e commerciale.

Al fine di assicurare tempestivamente le condizioni indispensabili per il successo di tali rilevazioni, si pregano le SS.LL. di richiamare sull'argomento l'attenzione di tutti i Comuni, compresi quelli di minore entità - soggetti ai medesimi adempimenti statistici sia nel quadro delle rilevazioni correnti, sia in quello delle operazioni periodiche di censimento - con invito a curare particolarmente l'efficienza dei servizi statistici affidandoli - là dove si renda possibile - ad un apposito addetto statistico, scelto tra i dipendenti idonei della Amministrazione.

Mentre si confida che le Prefetture svolgeranno, nello spirito delle esigenze di carattere generale sopra esposte, una azione sollecita ed efficace per la pratica attuazione delle istruzioni di cui innanzi, si fa presente che l'Istituto Centrale di Statistica è pronto a fornire la propria collaborazione tecnica nella materia, nonché ad erogare particolari contributi alle Civiche Aziende, che si distinguano per diligenza in occasione delle rilevazioni in discorso.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di adempimento.

**MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO**

Direzione Generale del Commercio

Servizio Centrale Camere e U.P.I.C.

Prot. N. 316602

Roma, 4 giugno 1949

Circolare n. 361/C

Ai Presidenti delle Camere di commercio  
industria e agricoltura

Ai Direttori degli U.P.I.C.

Alla Missione Italiana - Rappresentante  
Ministero Industria e Commercio

TRIESTE

e per conoscenza:

All'Istituto centrale di statistica

ROMAAl Consiglio della Valle d'AOSTA

Alla Presidenza della Regione Siciliana  
Assessorato Industria e Commercio

PALERMO

Alla Presidenza della Regione Sarda

CAGLIARI

Al Commissariato del Governo per la  
Regione Trentino-Alto Adige

TRENTO

All'Unione delle Camere di Commercio,  
Industria e Agricoltura

ROMA

**OGGETTO: Costituzione degli Uffici Provinciali di Statistica  
e dei Censimenti**

Come si è avuto occasione di far presente nelle riunioni indette con circolare prot. n. 310882 del 22 gennaio c.a. e tenute in alcuni dei più importanti centri della Repubblica, durante i mesi da gennaio a marzo, l'Istituto cen-

trale di statistica, posto, come è noto, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione dei compiti affidatigli dalla legge, è venuto nella determinazione di creare in ogni capoluogo di provincia un ufficio di statistica particolarmente idoneo e adeguatamente attrezzato, con funzione di proprio organo periferico, cui affidare la rilevazione diretta dei più importanti fenomeni economici ed il coordinamento di tutte le altre rilevazioni statistiche effettuate dai vari organismi nell'ambito delle rispettive provincie.

Questa determinazione trova la sua origine in alcune esigenze fondamentali che si riassumono:

a) nella garanzia assoluta che le statistiche siano compilate con la massima scrupolosa obiettività e con omogeneità di criteri da organi ufficiali qualificati, su direttive uniformi e dietro l'azione di coordinamento e di controllo da parte dell'Istituto centrale di statistica. Tale garanzia è ritenuta indispensabile per l'applicazione sempre più vasta delle statistiche economiche e sociali nella vita del Paese e nei rapporti con l'estero.

b) nella necessità che le statistiche rispondano ai requisiti richiesti dai vari organismi internazionali (ONU-ECA-ERP-ecc.) cui il nostro Paese è collegato, ed alle convenzioni di carattere internazionale in materia di statistiche economiche, cui l'Istituto centrale è tenuto ad adeguarsi. Tali requisiti si concretano nel riconoscimento e nella accettazione come base di discussione e di esame dei vari problemi economici e sociali in rapporto alla ricostruzione del Paese ed al fabbisogno di materiali, delle sole statistiche ufficiali, intendendo per tali solamente quelle che promanano da organismi governativi. Con ciò vengono escluse a priori tutte le statistiche compilate da organi, associazioni di categoria ed enti di varia natura, per il semplice fatto che potrebbero far sorgere qualche sospetto, sia pure lontano, di non assoluta imparzialità.

In relazione a quanto sopra, questo Ministero, preoccupato di assicurare ai propri organi provinciali un lavoro

importante e continuativo, propose all'Istituto centrale di statistica di scartare ogni progetto di creare nuovi uffici periferici propri o appoggiati ad altri enti provinciali, e di avvalersi invece per gli scopi suddetti, dell'opera dei citati organi periferici di questa Amministrazione in considerazione che anche in passato essi avevano assolto compiti similari, sebbene molto vasti (R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, relativo all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica - Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1929, n. 176 - tuttora in vigore, 3° comma dell'art. 17 e art. 3 del R.D.L. 21 settembre 1944, n. 315, che riconosce gli U.P.I.C. quali "Organi Provinciali rilevatori del movimento economico della provincia").

L'Istituto centrale di statistica con senso di comprensione aderiva alle proposte del Ministero, ponendo tuttavia le seguenti condizioni che tendono a semplificare i servizi provinciali di statistica e a rendere le varie statistiche, fin dalle prime rilevazioni, rispondenti ai requisiti di obiettività e di ufficialità dianzi accennati:

1°) Unificazione degli uffici di Statistica Camera-  
li, laddove esistono, con quelli degli U.P.I.C., in maniera da ottenere che in ogni Capoluogo esista un solo organo col compito di effettuare direttamente le rilevazioni che saranno ad esso affidate dall'Istituto centrale di statistica, e di coordinare tutte le altre statistiche economiche e sociali che sono effettuate nell'ambito delle provincie per incarico dell'Istituto medesimo. Tale Ufficio è costituito con elementi degli U.P.I.C. e delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura.

Questo Ministero si è reso garante dell'esecuzione di queste richieste.

E' stato, quindi, convenuto che la sede dell'Ufficio Provinciale di Statistica sia quella della Camera di Commercio, soprattutto perché, in vista della fusione dei due organismi e dei nuovi e delicati compiti degli uffici Provinciali di Statistica, questo Ministero e l'Istituto centrale si propongono di rafforzare e stabilire fra periferia e

centro quella collaborazione concreta e fattiva che è già in atto presso la maggior parte delle provincie, usufruendo in pieno dell'esperienza acquisita dal personale nelle rilevazioni statistiche e nei censimenti.

In relazione a quanto fin qui esposto, si dispone:

a) in ogni capoluogo di provincia sarà costituito un Ufficio Provinciale di Statistica denominato "Ufficio Provinciale di Statistica e dei Censimenti" con sede presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura, e sotto la dirigenza e la responsabilità del Direttore dell'U.P.I.C. - Detto Ufficio funzionerà da organo periferico dell'Istituto centrale di statistica, dal quale riceverà istruzioni e al quale corrisponderà direttamente, per ciò che si attiene alle statistiche, pur continuando a rimanere alle dipendenze amministrative di questo Ministero.

b) a capo dei servizi esecutivi dell'Ufficio Provinciale di Statistica e dei Censimenti sarà posto, ove esista, il funzionario statale del ruolo dei capi dei servizi statistici o, in mancanza, il funzionario statale o camerale che espliciti già queste funzioni e che abbia dato prova di idoneità e di preparazione.

c) all'Ufficio medesimo dovrà essere destinato altro personale idoneo, in relazione alle esigenze che verranno man mano a manifestarsi, prelevandolo dagli esistenti Uffici di statistica ed eventualmente da altri servizi degli U.P.I.C. e delle Camere. L'Ufficio stesso dovrà poi essere dotato di attrezzature e di macchinario adeguati.

I Signori Direttori degli U.P.I.C. prenderanno sollecitamente contatto con i Signori Presidenti delle Camere per stabilire le modalità della costituzione degli Uffici in questione, per il passaggio del personale e delle attrezzature, comunicando a questo Ministero o all'Istituto Centrale di Statistica entro il 15 giugno p.v. il nominativo del Capo dei servizi esecutivi e di tutto il personale destinato all'Ufficio Provinciale di Statistica e dei Censimenti, la indicazione dei titoli di studio o di specializzazione da essi posseduti, la descrizione e l'indirizzo dei locali adi-



biti ai normali lavori di statistica e quelli destinati alla esecuzione dei censimenti, l'elenco delle macchine addizionali e calcolatrici (tipo e marche) in dotazione, con l'indicazione delle eventuali deficienze.

L'equilibrio tra il carico di lavoro degli Uffici in questione e la loro capacità, sarà mantenuto mediante uno stretto collegamento tra questo Ministero e l'Istituto Centrale di Statistica, il quale segnalerà di volta in volta eventuali inadempienze e trascuratezze nell'osservanza delle disposizioni emanate.

L'Ufficio di Statistica del Servizio Centrale Camere e U.P.I.C. "Direzione Generale del Commercio", funzionerà da organo di collegamento tra questo Ministero e l'Istituto Centrale di Statistica e presterà tutta la sua opera per assicurare l'assolvimento dei compiti che saranno affidati agli Uffici Provinciali di Statistica.

Per disciplinare le varie richieste di dati e di indagini che possono pervenire da varie fonti agli Uffici di Statistica, si dispone che per l'avvenire non dovrà essere dato corso alle richieste di dati che non rientrino nelle normali rilevazioni, se non autorizzate da questo Ministero (Direzione Generale del Commercio) e dall'Istituto Centrale di Statistica.

Eventuali sopraluoghi presso gli Uffici Provinciali di Statistica, saranno effettuati da funzionari dell'Istituto Centrale di Statistica e di questo Ministero.

Gli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti, oltre alle statistiche richieste dall'ISTAT e da questo Ministero, eseguiranno tutte le indagini necessarie alle Camere di Commercio per lo studio dei problemi economici e provvederanno all'adempimento dei compiti affidati loro dalla legge.

Le attribuzioni degli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti e le norme tecniche attinenti all'attuazione dei programmi di rilevazione saranno emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Questo Ministero confida nello spirito di comprensione

dei Sigg. Presidenti delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, perché gli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti siano costituiti con la massima possibile sollecitudine e siano posti in grado di rispondere in pieno alle esigenze dell'Istituto Centrale di Statistica.

IL MINISTRO  
F.to Lombardo

---

**MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO**

Dir.Gen.Comm. e Cons.Ind.

Ufficio di Statistica

Prot. 316.955

Roma, 10 giugno 1950

Circolare N. 431/C

A tutti gli Uffici Provinciali di  
Statistica e dei Censimenti

A tutte le Camere di Commercio, In-  
dustria e Agricoltura

A tutti gli Uffici Provinciali In-  
dustria e Commercio

Alle Prefetture della Repubblica

e, per conoscenza:

Al Governo Regionale della Sicilia

Al Governo Regionale della Sardegna

Al Governo della Valle d'Aosta

All'Istituto Centrale di Statistica

**OGGETTO: Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti.**

In relazione alle disposizioni contenute nella circolare n. 361/C del 4 giugno 1949, concernenti la costituzione degli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti e con riferimento altresì ai risultati delle riunioni a carattere regionale e interregionale nel corso delle quali vennero ampiamente illustrate e discusse coi rappresentanti di questo Ministero e coi dirigenti dell'Istituto Centrale di Statistica le questioni riguardanti l'organizzazione ed i compiti degli Uffici in oggetto, questo Ministero, in pieno accordo con l'Istituto Centrale di Statistica, ritiene opportuno confermare e precisare attraverso le disposizioni appresso riportate le norme di carattere organizzativo già emanate con la citata circolare e le attribuzioni e i compiti degli Uffici, in materia di rilevazioni e indagini statistiche.

### 1.- Organizzazione degli Uffici.

a) Gli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti costituiscono delle unità tecnicamente distinte dagli altri Uffici e servizi funzionanti presso le Camere di Commercio e presso gli Uffici Provinciali dell'Industria e Commercio;

b) i lavori statistici effettuati presso altri Uffici comunque denominati, delle Camere e degli U.P.I.C., debbono essere affidati, ove già non lo fossero, agli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti;

c) gli Uffici predetti sono posti sotto la dirigenza dei Direttori degli U.P.I.C. coadiuvati dal funzionario statale che esplica le funzioni di capo dell'Ufficio Statistica o, in mancanza, da un funzionario camerale tecnicamente idoneo all'esercizio di tale funzione;

d) le Camere di Commercio Industria e Agricoltura sono tenute a fornire agli Uffici il personale di concetto e d'ordine necessario per il loro funzionamento, in relazione allo sviluppo dei compiti demandati agli Uffici; esse debbono altresì dotare gli Uffici di locali e di attrezzatura adeguata;

e) gli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti hanno un proprio archivio e protocollo da tenersi con le norme che potranno essere disposte dai Direttori degli Uffici d'intesa con i Presidenti delle Camere.

### 2. Compiti degli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti.

a) Gli Uffici Provinciali di statistica e dei Censimenti funzionano quali organi tecnici statistici:

1) per i censimenti e le rilevazioni periodiche effettuate dall'Istituto Centrale di Statistica;

2) per eventuali indagini che fossero richieste dal Ministero dell'Industria e Commercio;

3) per indagini e studi che fossero richiesti dalle Camere di Commercio Industria e Agricoltura in relazione ai propri compiti istituzionali;

b) gli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti funzionano in conformità delle disposizioni legislative e delle norme che saranno emanate dall'Istituto Centrale di Statistica, quali organi esecutivi dei censimenti economici e di quelli della popolazione; per il Censimento dell'agricoltura tali compiti verranno espliciti dagli Uffici Provinciali di Statistica e dei censimenti d'intesa con i competenti organi provinciali della statistica agraria secondo le speciali norme da emanarsi dall'Istituto Centrale di statistica;

c) gli Uffici Provinciali di Statistica e dei censimenti provvedono alla esecuzione delle rilevazioni statistiche a carattere periodico riguardanti i rami di attività economica dell'Industria e dell'Artigianato e del Commercio interno, nonché ad altre rilevazioni di carattere economico che si rendessero necessarie in relazione ai compiti demandati dalla legge all'Istituto Centrale di Statistica o a particolari necessità del Ministero dell'Industria e del Commercio. In particolare gli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti sono incaricati delle seguenti rilevazioni da effettuarsi in conformità delle norme tecniche già emanate o che saranno emanate dall'Istituto Centrale di Statistica d'intesa con questo Ministero;

1) statistiche della produzione industriale, in collaborazione con i circoli dell'Ispettorato del Lavoro;

2) statistica dell'attività edilizia, da effettuarsi in collaborazione con gli Uffici Comunali di Statistica;

3) statistiche del commercio interno e della distribuzione;

4) statistiche dei prezzi alla produzione e all'ingrosso;

5) statistiche dei consumi e delle giacenze di prodotti alimentari e di materie industriali;

6) statistiche delle condizioni di vita della popolazione e statistiche economico-sociali varie, da effettuarsi in collaborazione con gli Uffici Comunali di Stati-

stica;

d) oltre ai compiti di cui alla lettera precedente gli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti svolgeranno, a richiesta e secondo le norme che potranno essere emanate dall'Istituto Centrale di Statistica, opera di assistenza tecnica per le altre rilevazioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge ad altri organi tecnici locali dell'Istituto stesso;

e) gli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti funzionano da organi di osservazione e di studio dell'economia delle rispettive Province e effettuano in particolare le ricerche a carattere nazionale in materia di reddito ed indagini connesse, che vengono condotte dall'Istituto Centrale di Statistica ai fini della formazione del bilancio economico nazionale. Essi possono, altresì, eseguire particolari indagini e studi di interesse locale che fossero richiesti dalla Camera di Commercio; di tali richieste dovrà essere peraltro data comunicazione al Ministero dell'Industria e Commercio e all'Istituto Centrale di Statistica;

f) gli uffici Provinciali di Statistica e dei censimenti curano le pubblicazioni di carattere statistico edite dalle Camere di Commercio e provvedono a compilare le relazioni sull'andamento economico delle rispettive provincie da inviarsi al Ministero dell'Industria e Commercio. In particolare, essi provvedono alla compilazione:

- 1) di un bollettino mensile di statistica,
- 2) di un compendio statistico provinciale.

Tali pubblicazioni dovranno essere effettuate in conformità agli schemi uniformi che saranno proposti dall'Istituto Centrale di Statistica.

### 3.- Relazioni degli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti con altri enti ed organi locali.

Allo scopo di agevolare l'attuazione dei compiti di cui alle lettere precedenti, l'Istituto Centrale di Statistica provvederà alla emanazione di particolari disposizioni che dovranno essere osservate dagli Uffici al fine di rimuovere

eventuali cause di diffidenza da parte di terzi.

4.- Carattere pubblico dei compiti demandati agli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti.

In conformità a quanto tassativamente disposto dalle vigenti disposizioni legislative sui servizi statistici nazionali e della cui osservanza è responsabile l'Istituto Centrale di Statistica, gli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti sono tenuti nella esecuzione dei loro compiti statistici, al rigoroso rispetto delle norme concernenti il segreto di ufficio e l'obiettivo accertamento dei dati che vengono rilevati. Indipendentemente dalle più gravi sanzioni previste dalle leggi saranno presi severi ed immediati provvedimenti a carico di coloro che si rendessero responsabili di infrazioni a tali disposizioni tendenti a salvaguardare il giusto diritto dei terzi e ad assicurare l'esatta e scrupolosa denuncia dei dati da parte degli interessati.

Con le disposizioni di cui alla presente, emanate, come premesso, in pieno accordo con l'Istituto Centrale di Statistica, quest'ultimo ha voluto concretamente dimostrare la fiducia che ripone negli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti nella esecuzione dei sempre più importanti compiti statistici che esso viene svolgendo nell'interesse del Paese.

Questo Ministero rivolge vivo e cordiale invito ai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura di agevolare il funzionamento di detti Uffici ponendoli in condizioni di perfetta efficienza e invita i Direttori degli Uffici medesimi ad assolvere i loro compiti con la competenza ed il senso di responsabilità che hanno sempre dimostrati nel passato e che li ha resi meritevoli dell'alta fiducia in essi riposta.

IL MINISTRO  
F.to Togni

**DISPOSIZIONI DI LEGGE SU ALCUNE STATISTICHE**



R. DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 222

Convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2421

Incarico all'Istituto centrale di statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno (\*)

Art. 1

L'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in tutti i Comuni con più di 100.000 abitanti ed in altri, preferibilmente scelti tra i capoluoghi di Provincia, o tra quelli con più di 50.000 abitanti, che abbiano uffici di statistica idonei

Nulla è innovato, anche per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento di detti uffici, al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 2

Spetta all'Istituto centrale di statistica, inteso il Ministero dell'economia nazionale e quello delle corporazioni, di determinare la quantità e la qualità delle derrate e delle merci e servizi da prendere in esame per il calcolo degli indici e di diramare le istruzioni, affinché la raccolta dei dati avvenga con uniformità di criteri e con rigore di metodo.

Art. 3

Le rilevazioni dei dati e le elaborazioni sono affidate ai Comuni. L'Istituto centrale di statistica promuoverà i

---

(\*) Ora "Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

provvedimenti opportuni per la organizzazione dei servizi di statistica locale e per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori concernenti il calcolo degli indici.

All'uopo potrà anche valersi del concorso della confederazione generale degli enti autarchici.

Nessuna Amministrazione pubblica, ente parastatale, organizzazione sindacale, ente privato comunque soggetto a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, all'infuori dei Comuni incaricati dall'Istituto centrale di statistica, può pubblicare indici del costo della vita, ancorché abbia provveduto in passato a tali elaborazioni.

#### Art. 4

Presso i Comuni incaricati di calcolare gli indici del costo della vita saranno costituite apposite Commissioni, sotto la presidenza del podestà (\*) o di un suo delegato, composte da un ispettore del lavoro, dal capo dell'Ufficio di statistica della Camera di commercio, da rappresentanti delle Federazioni dei datori di lavoro in numero non superiore a tre, e da altrettanti rappresentanti delle Federazioni dei sindacati dei lavoratori.

Il capo dell'Ufficio di statistica del Comune interviene come relatore con voto deliberativo.

Nessuna indennità o rimborso di spese di qualsiasi natura è dovuta dal Comune ai componenti la Commissione (\*\*).

Spetta all'Istituto centrale di statistica, di concerto col Ministero dell'economia nazionale e con quello delle corporazioni, di stabilire per ciascuna località quali associazioni di datori di lavoro e di lavoratori debbano provvedere alla designazione dei rappresentanti.

#### Art. 5

La Commissione ha il compito di controllare i prezzi ri-

(\*) Ora: Sindaco.

(\*\*) Ved. legge 26 novembre 1975, n. 621 (Tomo II, pag.251).

levati dagli uffici e la elaborazione dei dati, applicando le disposizioni dettate dall'Istituto centrale di statistica inizialmente e in prosieguo di tempo.

La Commissione non può variare i criteri di carattere metodologico fissati dall'Istituto centrale di statistica.

Contro le decisioni delle Commissioni comunali relative alla formazione degli indici, è ammesso il ricorso all'Istituto centrale di statistica, il quale costituirà all'uopo una Commissione presieduta dal suo presidente, con facoltà di farsi rappresentare, e formata dal direttore generale dello stesso Istituto e dal direttore generale del lavoro.

#### Art. 6

Gli indici saranno calcolati prendendo per base i prezzi del mese che sarà indicato dall'Istituto centrale di statistica.

Dopo trascorsi cinque mesi da quello per il quale saranno calcolati i numeri indici non potranno essere proseguite le serie dei numeri indici attualmente calcolati dai Comuni, Camere di commercio, altri uffici pubblici, enti parastatali o enti privati comunque sottoposti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

L'Istituto centrale di statistica può autorizzare alcuni Comuni a calcolare in prosecuzione di una delle vecchie serie i risultati dipendenti dall'applicazione degli indici della nuova serie.

I comuni autorizzati a calcolare gli indici del costo della vita possono anche pubblicarli. Eguale facoltà è concessa alla Confederazione generale degli enti autarchici.

Nessuna limitazione è posta alla riproduzione degli indici.

#### Art. 7

E' fatto obbligo agli esercenti e a tutti coloro che verranno richiesti di notizie per la raccolta dei dati oc-

correnti per la formazione degli indici di corrispondere alle domande.

In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate ed incomplete, si applicheranno le disposizioni previste nell'art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 (\*).

Art. 8

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

(omissis)

---

(\*) Ora: Art. 18 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in legge 21 dicembre 1929, n. 2238 (Tomo I, pag. 16).

LEGGE 26 novembre 1975, n. 621

Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n.222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n.2421, concernente le commissioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto

Art. 1

Tra i comuni di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n.222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n.2421, devono intendersi compresi tutti i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 30.000 abitanti che abbiano un ufficio di statistica idoneo.

Art. 2

Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n.222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n.2421, è sostituito dai seguenti:

"Ai componenti della commissione che non siano dipendenti della pubblica amministrazione, è dovuta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza di f 3.000.

La spesa relativa farà carico al bilancio dell'Istituto centrale di statistica".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1035  
**Trasferimento del servizio di statistica agraria e forestale  
all'Istituto centrale di statistica**

(omissis)

Art. 2

I servizi della statistica agraria e forestale sono trasferiti dal Ministero dell'economia nazionale (Istituto di economia e statistica agraria) all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia.

Tale Istituto compirà il servizio annuale di statistica agraria e di statistica forestale, ossia del rilevamento delle superfici, delle produzioni, dei prezzi e dei salari, e della pubblicazione dei relativi risultati, e provvederà alla compilazione, all'aggiornamento ed alla pubblicazione dei catasti agrario e forestale.

Per questo scopo potrà valersi degli organi di ricerca e di corrispondenza di cui alla lettera a) dell'art. 5 del citato decreto 9 ottobre 1924, n. 1765, i quali presteranno la loro opera secondo le norme della legge 9 luglio 1926, n. 1162, e del relativo regolamento (\*).

(omissis)

---

(\*) Vedere art. 17 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285 (Tomo I, pag.16).

R. DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1927, n. 1923

Convertito in LEGGE 13 maggio 1928, n. 1120

**Disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla  
produzione mineralurgica e metallurgica**

Art. 1

Gli esercenti stabilimenti mineralurgici e metallurgici sono tenuti a denunciare, periodicamente o saltuariamente secondo che verrà loro richiesto, al Ministero dell'economia nazionale ed all'Istituto centrale di statistica i dati relativi alla produzione avvenuta negli stabilimenti medesimi.

Art. 2

L'Istituto centrale di statistica può provvedere alla raccolta dei dati suddetti sia direttamente, sia a mezzo degli enti o delle associazioni sindacali, di cui all'art. 9 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 (\*).

Art. 3

I dati, le notizie, i chiarimenti così ottenuti sono vincolati al più scrupoloso segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 (\*).

Art. 4

Il Ministero dell'economia nazionale e l'Istituto centrale di statistica stabiliranno le norme in base alle quali saranno raccolte ed elaborate le notizie statistiche di cui al presente decreto (\*).

---

(\*) Vedere gli articoli 17 e 19 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285. Vedere inoltre il D.P.R. 11 gennaio 1971, n. 37 (Tomo II, pag. 269).

## Art. 5

Coloro che per sé, o come rappresentanti degli esercenti stabilimenti mineralurgici o metallurgici, non forniscano le notizie loro richieste o le forniscano scientemente errate saranno passibili dell'ammenda (\*) di cui all'art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

-----  
REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2717**Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi  
alla produzione delle miniere e cave**

## Art. 1

Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al ministero della economia nazionale (Direzione generale dell'industria e delle miniere) e all'Istituto centrale di statistica, la quantità del materiale estratto, attenendosi alle istruzioni che dai detti uffici siano impartite e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.

## Art. 2

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162(\*\*).

(omissis)

---

(\*) Vedere Art. 18 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285 e corrispondente annotazione (Tomo I, pag. 16).

(\*\*) Vedere Art. 19 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285 e corrispondente annotazione (Tomo I, pag. 17).



REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1503

**Norme per i censimenti generali e per il 7° censimento  
generale della popolazione del Regno, delle Colonie  
e dei possedimenti italiani**

Convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839

Art. 1

I censimenti generali della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani, si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, ogni cinque anni alla data fissa e immutabile del giorno 21 aprile (\*).

---

(\*) La cadenza quinquennale dei censimenti generali della popolazione è stata rispettata solo per il censimento del 1936. Successivamente, anche in relazione ad accordi internazionali, i censimenti hanno assunto cadenza decennale. Si riporta, qui di seguito, la Direttiva CEE del 26 maggio 1987:

**Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1987, relativa alla sincronizzazione  
dei censimenti generali della popolazione nel 1991.**

(87/287/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione,

considerato che, per adempiere ai compiti che le sono affidati dal trattato, in particolare negli articoli 2,3,117,118,122 e 123, la Commissione deve disporre di dati statistici sufficientemente attendibili, dettagliati e comparabili per quanto riguarda la popolazione, l'occupazione e le famiglie;

considerando che gli attuali censimenti generali della popolazione, essendo precisi per soddisfare le esigenze nazionali, non sempre consentono di ottenere dati comparabili sul piano comunitario relativamente alla nomenclatura e alle tabelle;

considerando che rilevazioni periodiche complete della popolazione e delle principali caratteristiche sociali, economiche e familiari degli individui sono indispensabili per lo studio e la definizione delle politiche regionali e sociali concernenti settori particolari della Comunità;

(Continua a pagina seguente)

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 120

**Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali**

**Art. 1**

I censimenti industriali e commerciali ed i censimenti dell'agricoltura saranno eseguiti in tutto il Regno, ciascuno ad intervalli di dieci anni.

(omissis)

(Continua da pagina precedente)

considerando che, al fine di presentare la massima validità in sede di confronto tra gli Stati membri, le date cui si riferiscono i dati dovrebbero essere ravvicinate;

considerando che vari organismi internazionali, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, raccomandano l'organizzazione di questi censimenti all'inizio di ogni decennio;

considerando che un censimento generale della popolazione richiede lunghi preparativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

**Articolo 1**

Gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica francese e della Repubblica italiana, effettuano un censimento generale della popolazione in una data compresa tra il 1° marzo e il 31 maggio 1991.

La Repubblica francese effettua un censimento generale della popolazione in una data compresa tra il 15 febbraio e il 31 maggio 1990.

La Repubblica italiana effettua un censimento generale della popolazione in una data compresa tra il 1° marzo e il 31 ottobre 1991.

**Articolo 2**

La Commissione, in collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri, adotta un programma delle tabelle statistiche che devono essere elaborate sulla base dei censimenti di cui all'articolo 1 e che hanno per oggetto determinate caratteristiche demografiche, economiche e sociali degli individui, dei nuclei familiari e delle famiglie, a livello nazionale e regionale.

Dette tabelle, una volta compilate, sono trasmesse alla Commissione.

(Continua a pagina seguente)

LEGGE 5 gennaio 1939, n. 61  
Modificazioni della data dei censimenti generali  
della popolazione

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 1 del R.D.L. 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839, è modificato nel modo seguente:

"I censimenti generali della popolazione del Regno, dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia ogni cinque anni alla data del 31 dicembre.

"Il censimento generale della popolazione successivo alla emanazione della presente legge avrà luogo il 31 dicembre del 1941"(\*).

(omissis)

---

(Continua da pagina precedente)

Articolo 3

Gli Stati membri che non sono in grado di effettuare un censimento completo a norma dell'articolo 1 forniscono dati statistici comparabili con quelli di cui all'articolo 2, relativi al 1991, sulla base di metodi alternativi, quali il ricorso ai registri o alle indagini per campioni.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1987.

(Fine)

(\*) L'esecuzione del censimento è stata rinviata con legge 4 luglio 1941, n. 766.

REGIO DECRETO 8 giugno 1933, n. 697

Passaggio all'Istituto centrale di statistica del servizio  
della statistica del lavoro italiano all'estero

Art. 1

A decorrere dal 1° luglio 1933 i servizi statistici concernenti il lavoro italiano all'estero, saranno assunti, ad ogni effetto, dall'Istituto centrale di statistica.

Tutti i poteri e tutte le attribuzioni, che per l'espletamento di tali servizi statistici erano affidati al Ministero degli affari esteri, sono trasferiti all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, il quale, per quanto riguarda i rapporti con i servizi all'estero, corrisponderà pel tramite del Ministero degli affari esteri.

(omissis)

REGIO DECRETO 11 luglio 1935, n. 1525

Passaggio dei servizi di statistica del commercio e della navigazione dall'Ufficio centrale di statistica della Direzione generale delle dogane all'Istituto centrale di statistica del Regno.

(omissis)

Art. 1

A decorrere dal 1° luglio 1935 i servizi delle statistiche del commercio estero e delle statistiche della navigazione sono trasferiti, ad ogni effetto, dal Ministero delle finanze (Ufficio centrale di statistica delle dogane) all'Istituto centrale di statistica del Regno, in applicazione dell'art.3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 2

Le Direzioni e gli Uffici doganali funzioneranno, per quanto concerne le anzidette statistiche, quali organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, conservando le stesse attribuzioni statistiche risultanti all'atto del passaggio.

L'Istituto centrale di statistica corrisponderà direttamente con le Dogane e queste direttamente con l'Istituto, per quanto riguarda il normale lavoro di raccolta, di compilazione, di trasmissione dei dati statistici. Non potrà, invece, impartire disposizioni generali o di massima riguardanti il servizio di statistica se non previo concerto col Ministero delle finanze.

Il Ministero delle finanze continuerà ad impartire dirette disposizioni alle Dogane, per quanto concerne la raccolta dei dati statistici necessari per gli studi inerenti alle sue funzioni di istituto.

## Art. 3

Per la emanazione di disposizioni che importino nuove rilevazioni o nuove ricerche o modificazioni della nomenclatura statistica, sarà sentito preventivamente il parere di una Commissione paritetica composta di rappresentanti del Ministero delle finanze e dell'Istituto centrale di statistica, da nominarsi con decreto del Capo del Governo.

Qualora, nei casi di urgenza, non sia possibile convocare detta Commissione, le disposizioni di cui trattasi dovranno essere concordate fra il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica.

(omissis)

## Art. 10

E' fatto divieto alle Direzioni ed agli Uffici delle dogane di comunicare notizie statistiche a chicchessia, allo infuori del Ministero delle finanze, senza il consenso dello Istituto centrale di statistica.

## Art. 11

Le funzioni ispettive dei servizi statistici doganali continueranno ad essere disimpegnate dagli ispettori superiori delle dogane in base alle istruzioni e direttive che saranno ad essi impartite dal Ministero delle finanze, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica del Regno.

I risultati delle ispezioni saranno comunicati dai funzionari che le hanno effettuate al Ministero delle finanze ed all'Istituto centrale di statistica.

(omissis)

REGIO DECRETO 24 marzo 1938, n. 402

Trasferimento all'Istituto centrale di statistica dei servizi  
delle statistiche giudiziarie

Art. 1

A decorrere dal 1° aprile 1938 i servizi delle statistiche giudiziarie (civili, commerciali, notarili, penali, criminali, minorili) e quelli delle statistiche degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione, sono trasferiti ad ogni effetto dal Ministero di grazia e giustizia all'Istituto centrale di statistica del Regno, in applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Tutte le attribuzioni che per l'espletamento di tali servizi erano affidate al Ministero di grazia e giustizia, sono trasferite all'Istituto centrale di statistica.

Art. 2

Le cancellerie degli Uffici giudiziari del Regno, gli Archivi notarili distrettuali, le Direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione funzioneranno, per quanto riguarda le anzidette statistiche, quali organi periferici dell'Istituto centrale di statistica.

Il Ministero di grazia e giustizia continuerà ad impartire dirette disposizioni agli Uffici giudiziari e alle Direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione del Regno per quanto concerne la raccolta dei dati statistici necessari per fini amministrativi e per studi legislativi che non formino già oggetto di rilevazione da parte dell'Istituto

L'Istituto centrale di statistica corrisponderà direttamente con i suddetti organi periferici ed essi direttamente con l'Istituto per tutto ciò che concerne la parte statistica. Quest'ultimo fornirà al Ministero di grazia e giustizia tutte le notizie che gli saranno richieste, nonché le

pubblicazioni relative alle statistiche giudiziarie e penitenziarie che saranno man mano pubblicate.

Le notizie statistiche sulle grazie, sui provvedimenti di governo in materia penale (liberazioni condizionali, estradizioni, ecc.) e sulle indagini e procedimenti speciali del Ministero di grazia e giustizia, verranno raccolte dal Ministero stesso e comunicate all'Istituto centrale di statistica per la loro pubblicazione.

#### Art. 3

Le statistiche giudiziarie e penitenziarie saranno portate a conoscenza del Ministero di grazia e giustizia prima della loro pubblicazione che sarà effettuata d'intesa fra le due Amministrazioni interessate.

#### Art. 4

Nessuna disposizione generale o di massima riguardante i servizi della statistica potrà essere impartita dall'Istituto centrale di statistica se non previa intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

Per l'emanazione di disposizioni che importino nuove rilevazioni o nuove ricerche oppure sostanziali modificazioni alle ricerche in atto, sarà sentito, preventivamente, il parere di una Commissione composta: per il Ministero di grazia e giustizia da membri della Commissione per le statistiche giudiziarie e da un rappresentante di ciascuna delle Direzioni generali, e, per l'Istituto centrale di statistica, da un numero uguale tra i membri del Consiglio superiore di statistica e funzionari dipendenti dall'Istituto stesso. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui trattasi potranno essere concordate tra il Ministero di grazia e giustizia e l'Istituto.



## Art. 5

Per la preparazione e la pubblicazione delle statistiche di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno comandati dal Ministero di grazia e giustizia all'Istituto centrale di statistica, di concerto tra le Amministrazioni stesse, i seguenti magistrati e funzionari:

Gruppo A - 1 magistrato . . . . .	del grado 5°
Gruppo A - 1 magistrato . . . . .	del grado 6°
Gruppo B - 5 cancellieri. . . . .	del grado 7°
Gruppo B - 3 cancellieri. . . . .	del grado 8°
Gruppo B - 1 cancelliere. . . . .	del grado 10°
Gruppo B - 4 istitutori . . . . .	del grado 10°
Gruppo C - 1 aiutante di cancelleria	del grado 9°
Gruppo C - 1 aiutante di cancelleria	del grado 10°
Gruppo C - 2 aiutanti di cancelleria	del grado 12°

Il comando sarà effettuato con le norme di cui all'articolo 11 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, ed il detto personale continuerà, ad ogni effetto, a far parte dei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, a carico del quale rimane la corresponsione degli stipendi ed assegni vari di ogni specie ad esso spettanti.

Il funzionario che cessi dalla posizione di comando allo Istituto verrà sostituito con altro di categoria e grado uguale; ove ciò non fosse possibile, potrà essere sostituito con altro di grado inferiore ma solo per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

Le note di qualifica di tale personale saranno compilate dall'Istituto centrale di statistica entro il gennaio di ogni anno oppure quando dovesse occorrere. Esse saranno trasmesse al Ministero di grazia e giustizia accompagnate da un rapporto informativo a firma del presidente dell'Istituto.

Le note di qualifica ed i rispettivi rapporti informativi dovranno essere presi in esame come elemento di giudizio sulla attitudine o meno alla promozione.

## Art. 6

E' tuttavia data facoltà all'Istituto centrale di statistica di richiedere, di concerto col Ministero di grazia e giustizia, esclusivamente per lavori di carattere eccezionale e per periodi temporanei, che siano comandati alle sue dipendenze, a seconda della necessità dei servizi, altri funzionari di ruolo fino ad un massimo di cinque. In tali casi l'onere finanziario relativo a questo personale sarà a carico dell'Istituto centrale di statistica.

(omissis)

## Art. 10

Entro il 15 gennaio di ciascun anno le Procure generali delle Corti di appello, le Direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione, nonché i capi degli Archivi notarili, trasmetteranno all'Istituto centrale di statistica l'elenco dei funzionari ed incaricati addetti al servizio della statistica presso ciascun ufficio dipendente e designeranno quale fra essi debba essere ritenuto responsabile del servizio stesso. Qualsiasi variazione che avvenga entro l'anno dovrà essere comunicata subito allo Istituto centrale di statistica.

La direzione e la vigilanza del servizio della statistica negli Uffici giudiziari è rispettivamente affidata al procuratore generale presso la Corte di cassazione, ai procuratori generali presso le Corti di appello, ai procuratori del Re(\*) ed ai pretori e, per quanto riguarda la compilazione dei modelli per la statistica giudiziaria civile, ai primi presidenti, presidenti, pretori e conciliatori nei limiti delle rispettive competenze e attribuzioni. La direzione e la vigilanza presso gli Archivi notarili è affidata al procuratore del Re(\*). La direzione del servizio della sta-  
(\*) Ora: Procuratori della Repubblica.

tistica presso gli Stabilimenti di prevenzione e di pena e le Case di rieducazione è affidata ai direttori degli Istituti e la vigilanza al giudice di sorveglianza.

I magistrati e funzionari indicati nel precedente comma riferiranno, quando del caso, direttamente all'Istituto centrale di statistica il quale impartirà, per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, le norme uniformi per l'esercizio della direzione e della vigilanza stessa e per la soluzione dei quesiti di carattere tecnico statistico che gli saranno presentati.

Nessuna nuova ricerca statistica di carattere sistematico può essere predisposta presso gli Uffici giudiziari, gli Stabilimenti di prevenzione e di pena e le Case di rieducazione, nonché presso gli Archivi notarili, senza preventivi accordi fra il Ministero di grazia e giustizia e l'Istituto centrale di statistica.

E' fatto divieto agli uffici periferici di cui all'art.2 di comunicare notizie statistiche a chicchessia ed a qualsiasi ufficio, all'infuori del Ministero di grazia e giustizia, senza il consenso dell'Istituto centrale di statistica.

#### Art. 11

Le funzioni ispettive dei servizi statistici presso gli Uffici giudiziari del Regno e presso gli Archivi notarili saranno disimpegnate dagli ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia in base alle istruzioni e alle direttive che saranno ad essi impartite dal Ministero stesso d'intesa coll'Istituto centrale di statistica.

Le funzioni ispettive presso gli Istituti di prevenzione e di pena, per quanto riguarda i relativi servizi statistici, saranno disimpegnate dagli ispettori della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena in base alle istruzioni e direttive che saranno impartite dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa coll'Istituto centrale di statistica.

E' data facoltà all'Istituto centrale di statistica di

procedere, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, ad ispezioni straordinarie su tutti i servizi statistici suindicati a mezzo di magistrati comandati presso l'Istituto medesimo.

I risultati delle ispezioni saranno comunicati dai funzionari che le hanno effettuate al Ministero di grazia e giustizia ed all'Istituto centrale di statistica.

(omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 213  
**Rilevazione dei dati statistici riguardanti la produzione e  
gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di ma-  
terie prime e di prodotti lavorati (\*)**

Art. 1

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati, nonché ogni altra rilevazione statistica necessaria per le esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organizzazioni, istituti od enti internazionali.

Art. 2

Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1952.

Art. 3

Per le infrazioni agli obblighi derivanti dal presente decreto si osservano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, modificati dall'art. 7 secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1259.

(omissis)

---

(\*) Sostituito dal D.P.R. 11 gennaio 1971, n.37 (v. Tomo II, pag. 269).

LEGGE 17 maggio 1952, n. 572

**Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica e provvedimenti consequenziali**

(omissis)

**Art. 1**

I servizi concernenti la raccolta e l'elaborazione, ai fini statistici, dei dati relativi alle malattie infettive e sociali soggette a denuncia obbligatoria, attribuiti al Laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, sono trasferiti, ad ogni effetto, all'Istituto centrale di statistica.

Gli Uffici provinciali sanitari corrisponderanno, per quanto riguarda le anzidette statistiche, direttamente con l'Istituto centrale di statistica, conservando le stesse attribuzioni esercitate all'atto del passaggio.

L'Istituto centrale di statistica impartirà istruzioni agli Uffici provinciali sanitari per quanto concerne il normale lavoro di rilevazione delle anzidette statistiche. Peraltro, le istruzioni generali e di massima in materia, nonché le modificazioni al sistema delle rilevazioni, saranno preventivamente concordate fra l'Istituto centrale di statistica e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'obbligo da parte degli Uffici provinciali sanitari di segnalare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica le malattie soggette a denuncia obbligatoria.

(omissis)

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

11 gennaio 1971, n. 37(\*)

## Autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche

## Art. 1

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire:

a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione di beni e di servizi e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati;

b) le rilevazioni riguardanti l'occupazione, i salari, i conflitti di lavoro, la previdenza, l'emigrazione ed altri fenomeni nel settore lavoro che non rientrano tra quelle la cui esecuzione è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628;

c) le rilevazioni nel settore delle famiglie, con particolare riguardo ai consumi, al risparmio, alla ricchezza ed in generale alle condizioni di vita della popolazione;

d) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee ed agli altri organismi internazionali.

## Art. 2

Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere disposte fino al 31 dicembre 1971(\*\*).

---

(\*) Con il presente decreto è stato sostituito ed ampliato il D.P.R. 21 aprile 1949, n. 213.

(\*\*) Termine prorogato di tre anni in tre anni, da ultimo con D.P.R. 5 maggio 1986, n. 205 ( v. pagina seguente).

## Art. 3

L'obbligo di fornire le notizie richieste in occasione delle rilevazioni statistiche di cui al presente decreto ed il segreto d'ufficio delle notizie raccolte sono tutelati, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n.2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 (\*).

(omissis)

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

5 maggio 1986, n. 205

**Proroga all'Istituto centrale di statistica del termine ad eseguire talune rilevazioni statistiche (\*\*)**

## Articolo unico

E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37.

(omissis)

---

(\*) Successivamente modificata con legge 24 novembre 1981, n. 689 (vedere nota all'art.18 della legge n.2238/1929 in Tomo I, pag. 16).

(\*\*) Le proroghe hanno, di norma, validità triennale.



## **GESTIONE DEL PERSONALE**

D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

**Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (\*)**

**TITOLO I**

**FUNZIONI E STATUTO DEI DIRIGENTI**

**CAPO I**

**Funzioni, attribuzioni, responsabilità  
e reclutamento dei dirigenti**

**Art. 1**

**(Qualifiche)**

Nell'ambito delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le qualifiche dei dirigenti sono articolate come segue:

dirigente generale;  
dirigente superiore;  
primo dirigente.

In relazione a funzioni dirigenziali particolari, proprie di talune Amministrazioni, nelle annesse tabelle relative ai ruoli organici dei dirigenti sono previste qualifiche superiori (\*\*).

**Art. 2**

**(Compiti dei dirigenti)**

I dirigenti attendono ai seguenti compiti: direzione, con connessa potestà decisoria, di ampie ripartizioni delle

---

(\*) Vedere le deliberazioni di estensione al personale dell'Istituto centrale di statistica (Tomo I, pag. 205).

(\*\*) Tabelle omesse perché riferentisi alle Amministrazioni centrali dello Stato.

Amministrazioni centrali, dei più importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni di quelli con circoscrizione non inferiore alla provincia; studio e ricerca; consulenza, progettazione, programmazione, emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dal Ministro, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei dipendenti uffici; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno alla Amministrazione; rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla legge.

I dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei confronti dei terzi, fermo restando il disposto di cui alla legge 25 marzo 1958, n. 260, e successive integrazioni e modificazioni.

Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti delle diverse qualifiche sono stabilite negli articoli seguenti.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono nell'ordine gli impiegati delle altre qualifiche della carriera direttiva.

### Art. 3

(Direttive generali del ministro)

Il ministro stabilisce le direttive generali alle quali gli organi centrali e periferici dell'amministrazione devono ispirare la propria azione, nonché i programmi di massima, e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive

competenze.

I provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto ministeriale, sono comunicati al ministro con le modalità nello stesso decreto stabilite.

Il ministro ha facoltà di procedere, di ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art.6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Restano, altresì, salve le disposizioni di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 10 del relativo regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi qualifica o livello, addetti agli organi centrali o periferici, è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza al ministro, tanto per motivi di legittimità quanto per motivo di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, ferme restando le speciali norme concernenti i ricorsi sulle commissioni tributarie, nonché per quanto riguarda le autorità alle quali va diretto il ricorso, quelle relative ai ricorsi gerarchici previsti dal citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il ministro ha facoltà, sentito il consiglio di amministrazione, di revocare o modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai dirigenti.

I provvedimenti del ministro previsti dai precedenti commi terzo e quinto e quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono adottati con decreto motivato, sentiti il dirigente che ha emanato l'atto e il direttore generale o capo del servizio centrale competente per materia.

Le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1934, e dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, si applicano anche nei casi di ricorso in via gerarchica contro atti o provvedimenti non definitivi emessi dagli organi centrali dell'amministrazione dello Stato.

Art. 4

(Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori)

I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonché quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole amministrazioni.

Art. 5

(Funzioni dei dirigenti superiori)

I funzionari con qualifica di dirigente superiore esercitano le funzioni di vicario dei titolari degli uffici previsti dall'articolo precedente, di capo di servizio centrale dipendente organicamente dal ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla legge, di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di studi e ricerca, di ispettore generale, di capo di ufficio periferico particolarmente importante con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole amministrazioni.

Art. 6

(Funzioni dei primi dirigenti)

I funzionari con la qualifica di primo dirigente esercitano le funzioni di direttore di divisione, di vice consi-

gliere ministeriale con compiti di studio e ricerca, di ispettore capo, di capo di ufficio periferico con circoscrizione provinciale o di altri di particolare importanza. Negli uffici periferici diretti da dirigenti con qualifica superiore, essi sono preposti alle ripartizioni di livello corrispondente alla divisione, ove esistano, o svolgono altre funzioni di pari rilevanza previste dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.

Art. 7

(Attribuzioni particolari dei dirigenti generali)

Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione e il pagamento del saldo e, ove occorra, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, di licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con

regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi;

I provvedimenti di cui alle lett. e, f, g, h, i, l, o, sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano la esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedenti i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi art. 8, 9 e 13 si osserva la procedura esposta con l'art. 1 del D.Lv. 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono, altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattasi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi art. 8, 9 e 13.

#### Art. 8

(Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori)

Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti



organicamente dal ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art.9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti

dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza della amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida da adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere b, c, d, e, f, i, sono definitivi.

#### Art. 9

(Attribuzioni particolari dei primi dirigenti)

Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a

lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti dalle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere b, c, d, e, f, i, sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre

nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lett.m) dell'art. 7.

Art. 10

(Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti  
all'amministrazione del personale)

Spetta al dirigente con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito dal presente decreto alla competenza di altri organi, l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento economico del personale delle diverse carriere e l'obbligo di promuovere la azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilità disciplinare. Restano, comunque, riservati alla competenza del ministro i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai trasferimenti di sede, nonché le autorizzazioni di missione all'estero, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

Spettano ai direttori delle divisioni che amministrano il personale nell'ambito della competenza del proprio ufficio: la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l'attribuzione dei benefici combattentistici, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati; la liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento; la adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità ai fini di carriera, al riscatto dei servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni; l'emanazione dei ruoli di spesa fissa.

Restano ferme le competenze dei consigli di amministrazione e delle commissioni di disciplina.

Sono, inoltre, fatte salve le competenze già devolute agli organi periferici.

Art. 11

(Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti  
a funzioni di studio e di ricerca)

I dirigenti addetti a compiti di studio e ricerca studiano l'organizzazione dell'amministrazione, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, le nuove tecniche di lavoro, nonché questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'amministrazione. I dirigenti predetti, inoltre, elaborano progetti per attuare le direttive del ministro; esaminano documenti e studi ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro anche interministeriali o internazionali; attendono alle pubblicazioni edite dall'amministrazione; coadiuvano le direzioni generali e gli altri uffici competenti nella formulazione delle proposte di programmazione; in collaborazione con i medesimi uffici, elaborano schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa dell'amministrazione e predispongono gli elementi per il parere dell'amministrazione medesima sulle proposte di legge di altra iniziativa; attendono al contenzioso.

I consiglieri ministeriali aggiunti ed i vice consiglieri ministeriali applicati alle direzioni generali ed ai servizi centrali attendono ai loro compiti in conformità delle direttive del rispettivo direttore generale o capo del servizio.

Art. 12

(Attribuzioni particolari dei dirigenti  
con funzioni ispettive)

I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo

le direttive del ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento e il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.

Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.

Il disposto di cui all'art.20, comma secondo, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.

I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentino caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 C.P.P.. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed

a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.

Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al ministro interessato.

Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.

Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza

#### Art. 13

(Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici)

I dirigenti preposti agli uffici periferici o alle più ampie ripartizioni di questi, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici e ripartizioni, le attribuzioni previste dal presente decreto per i dirigenti di pari qualifica preposti agli uffici centrali.

Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione di uffici periferici aventi la stessa competenza per materia ed eguale circoscrizione territoriale possano essere preposti dirigenti con qualifica diversa, i capi degli uffici medesimi che rivestano qualifica inferiore esercitano, salvo contrarie disposizioni di legge o regolamenti, le attribu-

zioni del rispettivo ufficio nei limiti previsti dal presente decreto per il dirigente con qualifica superiore.

Art. 14

(Competenza propria e delegata)

Restano salve le vigenti disposizioni che prevedono attribuzioni diverse e competenze maggiori per i dirigenti delle varie qualifiche.

Oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, i dirigenti esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate dal ministro o, con la sua approvazione, dal rispettivo superiore gerarchico.

E' ammessa la delega di attribuzioni dagli organi centrali agli organi periferici, previo conforme parere del consiglio di amministrazione.

I provvedimenti di delega sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione.

Art. 15

(Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni)

La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa amministrazione, con decreti del ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, se trattasi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.

Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di un altro analogo, è disposto con le stesse modalità.

Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'amministrazione diversa da quella di ap-



partenza, si provvede analogamente, sostituendosi al ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo.

#### Art. 16

##### (Incarichi di funzioni dirigenziali)

La dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio centrale o periferico equiparato o superiore, ove sussista la corrispondente vacanza nel ruolo organico può essere conferita per incarico a tempo determinato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro competente previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a dipendenti dello Stato non appartenenti all'amministrazione interessata e aventi funzioni o qualifiche equipollenti, o superiori, nonché ad estranei all'amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

L'incarico non può avere durata superiore al biennio, non è rinnovabile e può essere revocato con le stesse modalità del conferimento.

Fino a quando non sia stata disposta la revoca dello incarico, il corrispondente posto vacante in ruolo organico è indisponibile.

All'estraneo all'amministrazione dello Stato cui sia stato conferito l'incarico dirigenziale ai sensi del primo comma compete, quale retribuzione omnicomprensiva, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro nonché delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, una indennità mensile pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti generali, o superiori, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti gli impiegati civili non di ruolo dello Stato. Per i dipendenti dello Stato si osserva il disposto di cui all'art. 57 del testo unico ap-

provato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077. Analogamente si provvede per i dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa che viene posto a carico dell'amministrazione statale di servizio.

Durante l'incarico, sono estese all'incaricato di funzioni dirigenziali le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i funzionari di ruolo di corrispondente funzione, nonché quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ordinario e al divieto di percepire le indennità.

#### Art. 17

(Relazione al consiglio di amministrazione)

Ogni anno i dirigenti preposti alle direzioni generali, agli uffici centrali equiparati o superiori ed ai servizi centrali organicamente dipendenti dal ministro riferiscono al consiglio di amministrazione sul modo con il quale si è svolta l'azione amministrativa in relazione alle direttive del ministro, sui risultati concreti ottenuti, con particolare riguardo al buon andamento dell'amministrazione, all'ordinamento dei servizi ed alla loro efficienza; formulano, altresì, le opportune proposte per la razionalizzazione dei servizi, lo snellimento delle procedure, la riduzione dei costi e, in genere, il miglioramento dell'azione amministrativa.

I dirigenti di cui al precedente comma riferiscono, inoltre, per quanto di competenza dei propri uffici, sull'andamento generale e sulla gestione degli enti sottoposti a vigilanza.

#### Art. 18

(Relazione generale del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione, vagliate e coordinate le proposte avanzate con le relazioni di cui all'articolo precedente, redige la relazione generale sull'andamento dei

servizi, sui risultati dell'azione amministrativa e, in particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui più rilevanti provvedimenti adottati dall'amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorra, le modifiche di struttura degli uffici e quelle degli organici del personale. La relazione contiene, altresì, le osservazioni e le proposte del consiglio di amministrazione in merito all'andamento generale e alla gestione degli enti sottoposti a vigilanza.

La relazione è comunicata entro il mese di marzo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, prevista dall'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

#### Art. 19

#### (Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali)

Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i

dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale.

Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione, negli altri casi.

In casi particolari, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza.

Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico.

In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione.

Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n.70, e successive modificazioni, nonché il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, può deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello.

Art. 20  
(Orario di lavoro dei dirigenti)

L'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato è maggiorato, per i dirigenti, di dieci ore settimanali, da ripartire in relazione alle esigenze di servizio.

I dirigenti generali, e qualifiche superiori, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario predetto, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

(omissis)

Art. 25  
(Nomina a dirigente generale  
e qualifiche superiori)

La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è conferita, nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.

La nomina può essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre Amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle Amministrazioni interessate.

CAPO II  
Disposizioni particolari

(omissis)

Trattamento economico dei dirigenti

## Art. 47

(Tabella delle retribuzioni)

Ai dirigenti sono attribuiti gli stipendi e le indennità appresso indicati, a decorrere dalle date ivi stabilite:

Level- lo di fun- zione	QUALIFICHE	Stipendi (1)		
		dal 1/1/1971	dal 1/7/1972	dal 1/12/1972
A	Ambasciatore .....	6.366.937	12.421.000	14.010.000
B	Prefetto di 1° clas- se ed equiparati	5.957.910	11.167.000	12.540.000
C	Dirigente generale	5.726.385	9.251.000	10.200.000
D	Dirig. super. (2)	4.090.275	4.870.000	5.000.000
E	Primo dirigente dopo 2 anni (3)	3.287.655	4.097.000	4.160.000
E	Primo dirigente(3)	2.986.672	3.560.000	3.560.000

(1) per i trattamenti riferiti agli ex parametri 850 e 825 lo stipendio è stabilito nella seguente misura:

a) ex parametro 850 - £ 6.559.875 dal 1° gennaio 1971, £ 13.898.000 dal 1° luglio 1972, £ 15.810.000 dal 1° dicembre 1972;

b) ex parametro 825 - £ 6.366.937 dal 1° gennaio 1971, £ 12.421.000 dal 1° luglio 1972, £ 14.010.000 dal 1° dicembre 1972.

(2) compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di £ 2.220.000 dal 1° luglio 1972 e di £ 2.900.000 dal 1° dicembre 1972.

(3) compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di £ 1.170.000 dal 1° luglio 1972 e di £ 1.640.000 dal 1° dicembre 1972.

## Art. 48

(Indennità di funzione)

L'indennità di funzione, prevista per i dirigenti su-

periori e per i primi dirigenti dalle note in calce alla tabella degli stipendi è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo.

#### Art. 49

(Effetti delle nuove retribuzioni)

Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 47 sono considerate anche ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilità, dell'indennità di buona uscita, della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'assegno alimentare.

Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo art. 73.

#### Art. 50

(Divieto di corrispondere indennità)

Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti, anche se fuori ruolo, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 47, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad

erogarli, direttamente in conto entrate del Tesoro.

Le indennità, i proventi ed i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attività prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972, saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attività, del miglioramento economico netto per stipendio e per indennità di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione del presente decreto. Degli avvenuti versamenti sarà data di volta in volta comunicazione alla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dell'importo e del titolo delle singole indennità, proventi e compensi percepiti e dei periodi di attività cui essi si riferiscono. Il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dichiara di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1° luglio 1972 non è tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero, anche se concernenti particolari categorie di funzionari, nonché le norme di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

Per le esigenze degli uffici per i quali le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, consentivano la corresponsione di particolari indennità per spese di rappresentanza, saranno istituiti con la legge di bilancio appositi capitoli i cui stanziamenti, contenuti nei limiti della spesa già prevista, saranno annualmente ripartiti tra gli uffici interessati con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. I capi degli uffici predetti hanno l'obbligo di rendiconto.



**TITOLO II**  
**RISTRUTTURAZIONE DELLE CARRIERE DIRETTIVE**

**CAPO I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 51**  
**(Qualifiche)**

Le carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprendono, oltre le qualifiche di cui al precedente art. 1, le seguenti:

direttore aggiunto di divisione, o equiparata;  
direttore di sezione, o equiparata;  
consigliere, o equiparata.

Ai fini dell'ammissione e dell'avanzamento nelle carriere direttive si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali; ove a queste si acceda da più ruoli organici i posti disponibili sono ripartiti proporzionalmente alla dotazione di tali ruoli.

**Art. 52**  
**(Attribuzioni del personale direttivo)**

L'art. 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è sostituito dal seguente:

"Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio, ricerca, progettazione, vigilanza e controllo; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione.

Il personale con qualifica di direttore aggiunto di

divisione, o equiparata, è preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di più sezioni o reparti; nei casi stabiliti dalla legge può, ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e società sottoposti alla vigilanza dello Stato

Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata è preposto alla direzione delle sezioni e dei reparti".

#### Art. 53

(Passaggio alla carriera direttiva  
di personale della carriera di concetto)

Nei pubblici concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, un sesto dei posti è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.

E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1077.

#### Art. 54

(Promozione a direttore aggiunto di divisione)

I posti disponibili nella qualifica di direttore ag-

giunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianità senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.

I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.

Art. 55  
(Trattamento economico  
del direttore aggiunto di divisione)

Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, sono attribuiti i seguenti stipendi:

Parametri	Anni di permanenza nella classe	Stipendio annuo lordo
530	-	3.895.500
487	7	3.579.450
455	5	3.344.250
426	5	3.131.100
387	2	2.844.450

Si osserva il disposto di cui agli articoli 1,8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1079.

Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, spettano, altresì, le indennità ed assegni previsti per gli impiegati civili del ruolo di appartenenza nella misura - ove non siano rapportabili in base alle vigenti disposizioni allo stipendio o ad una aliquota di questo - già spettante all'impiegato della carriera direttiva con qualifica di direttore di divisione, o equiparata.

(omissis)

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 59

(Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali)

Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del 1° gennaio 1971 rivestivano una qualifica con parametro di stipendio non inferiore a 742 sono inquadrati anche in soprannumero, con effetto dalla data medesima e con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nelle qualifiche di prefetto di 1° classe o equiparate e in quella di dirigente generale a seconda che provengano, rispettivamente, da una qualifica con parametro 772 o 742.

Gli impiegati che rivestivano la qualifica di ispettore generale, o equiparata, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente superiore; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di primo dirigente. Durante il periodo in cui i dirigenti superiori non svolgono funzioni dirigenziali di corrispondente livello, l'indennità di funzione è corrisposta nella misura prevista nella qualifica di primo dirigente.

Gli impiegati con qualifica di direttore di divisione, o equiparata, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente, con la classe di stipendio che compete in base all'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

I soprannumeri previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali

degli impiegati di cui al secondo e terzo comma è disposto con decreto del Ministro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati, con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I dirigenti inquadrati ai sensi dei precedenti commi conservano gli aumenti periodici spettanti nella qualifica di provenienza.

La corrispondenza tra le soppresse qualifiche delle carriere direttive e quelle dei dirigenti è stabilita, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza fra le funzioni già spettanti alle qualifiche soppresse e quelle attribuite ai dirigenti.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati delle carriere direttive che abbiano conseguito la nomina o la promozione ad una delle qualifiche ivi indicate successivamente al 1° gennaio 1971, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale caso l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali ha effetto dalla data del conseguimento della nomina o della promozione. Sono fatti salvi in ogni caso gli inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali aventi effetto da data anteriore.

#### Art. 60

##### (Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive)

I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal Titolo I:

i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai

parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;

le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attività di servizio e del numero dei posti in organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se più favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attività di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente;

b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento è stabilito, rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera a);

c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65.

Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del Titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;

2°) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di se-

zione e consigliere, o equiparate, è pari ai restanti posti;

3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.

Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato.

#### Art. 61

(Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento)

Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera e di qualifica possedute. La promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, è stabilito, con effetto dal 1° luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Le indennità, i proventi e i compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in conformità delle vigenti disposizioni.

Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi è esteso agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 65.

## Art. 62

(Riserva di posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali)

Tutti i posti che si renderanno disponibili sino al 30 giugno 1975 nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali dopo effettuato l'inquadramento ai sensi dell'art. 59, saranno conferiti agli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, a cominciare da quella di ispettore generale, o equiparata.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente comma, nella qualifica di primo dirigente, conservano l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale. Si osservano, in quanto applicabili, le modalità di cui al quinto comma del citato art. 59.

La riserva prevista dal primo comma è ridotta al cinquanta per cento dei posti che si renderanno successivamente disponibili sino al 31 dicembre 1980.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in favore degli impiegati che conseguiranno le predette qualifiche ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 65.

## Art. 63

(Piante organiche delle carriere direttive)

Le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive sono specificate per ciascun ruolo organico, in conformità di quanto disposto negli articoli precedenti, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.



## Art. 64

(Inquadramento di particolari categorie di personale)

(omissis)

## Art. 65

(Promozione a direttore di divisione)

La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, soltanto agli impiegati delle carriere direttive, che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed avevano maturato almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio; si prescinde da tale anzianità per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, mediante concorso per merito distinto o esami di idoneità o a seguito del corso-concorso previsto dall'art. 1, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.1479 e dell'inquadramento previsto dall'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, o mediante il concorso già previsto dal secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

(omissis)

La promozione è conferita, anche in soprannumero, nel limite complessivo del cinquanta per cento della dotazione organica della qualifica di direttore di divisione, o equiparata, esistente al 31 dicembre 1970, di cui la metà con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e gli altri due quarti, rispettivamente, con effetto dal 1° luglio 1973 e dal 1° luglio 1974.

I posti attribuiti in soprannumero e non utilizzati in ciascuno dei predetti anni possono essere conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il 1° luglio 1975. I posti vacanti nelle corrispondenti qualifiche di dirigente

superiore e di primo dirigente costituiscono posti di risulta.

I posti in soprannumero sono gradualmente riassorbiti a decorrere dal 1° luglio 1975, in ragione di due terzi delle successive vacanze.

Gli impiegati di cui al primo comma sono ammessi, altresì, agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, prevista dall'art. 54. Gli impiegati promossi conservano il titolo ad essere ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, del ruolo ad esaurimento.

Nei confronti degli impiegati che avevano conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, in base alle norme vigenti anteriormente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, nonché degli impiegati indicati nell'art. 138 del decreto medesimo, ai fini della promozione alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, o equiparate, si applicano il disposto di cui all'art. 139, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica e le speciali analoghe disposizioni contenute nel medesimo. Nei confronti dei restanti impiegati contemplati nel primo comma del presente articolo, ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alle stesse qualifiche, è richiesta l'anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, o di almeno quattordici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.

Ai fini del computo dei periodi di effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva previsti dai precedenti commi primo e settimo e dalle norme ivi richiamate, il servizio prestato in carriera corrispondente a quella direttiva o nella carriera di concetto è valutato, anche per gli impiegati delle carriere direttive ex speciali, nei limiti di cui

agli artt. 41, commi primo e secondo, e 146 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

Sono fatti salvi il disposto di cui all'art. 61 dello stesso decreto, quello dell'art. 71 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e le analoghe speciali disposizioni di legge.

Art. 66

(Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975)

Sino al 30 giugno 1975, per le promozioni alle qualifiche superiori a direttore di sezione, si prescinde dall'osservanza dei termini previsti, rispettivamente dall'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'art. 24 del presente decreto.

Per le promozioni a dirigente superiore si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 dicembre 1964, n. 1337, salvo quanto previsto al successivo comma.

Per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973 la promozione a dirigente superiore è conferita, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.

(omissis)

LEGGE 25 maggio 1978, n.233

**Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7,8 e 9 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo**

Articolo unico

I limiti di somma indicati negli articoli 7,8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,n.748, sono raddoppiati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1986, n.154,convertito, con modificazioni, nella LEGGE 11 luglio 1986, n. 341

**Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate**

Art. 1

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 del decreto medesimo, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica con l'incremento del 42 per cento a decorrere dal 1° maggio 1986.

Art. 1 bis

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n.301, va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

LEGGE 18 marzo 1968, n. 249

**Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali**

(omissis)

Art. 45

I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate.

Art. 46

Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente

rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

#### Art. 47

I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente articolo 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti (\*).

---

(\*) Vedere anche la legge 17 novembre 1978, n.715 (Tomo II, pag. 364).

## Art. 48

Al personale di cui al precedente articolo 47 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennità per servizi o funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti giuridici ed economici.

## Art. 49

Nelle sedi centrali e periferiche delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 45 è concesso alle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle Aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle Amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.

## Art. 50

I dipendenti civili dello Stato hanno facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutarî. Resta fermo il disposto di cui all'art. 70 del testo unico approvato con de-



creto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

(omissis)

Art. 53

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni autonome dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

-----

LEGGE 28 ottobre 1970, n. 775

**Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249**

(omissis)

Art. 7

All'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono

apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, le parole da "All'articolo 146 dello Statuto" sino a "organizzazione sindacale che ha proposto la terna stessa" sono sostituite dalle seguenti:

"All'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera d) del primo comma è sostituita dalla seguente:

d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sarà emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori (\*). Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo" (\*\*).

Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Le norme contenute nei precedenti commi, nonché quelle contenute nel successivo articolo 8 sono applicate ai consigli di amministrazione di tutti i Ministeri. Le rappresentanze, con le relative modalità, di cui alla lettera d) del primo comma, sono estese agli organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni dei consigli di amministrazione presso il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, l'Istituto centrale di statistica nonché alle commissioni di avanzamento del personale e organismi similari".

---

(\*) Vedere legge 25 ottobre 1978, n. 683 (Tomo I, pag. 25).

(\*\*) Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale -art. 29, IX comma e art. 30 (Tomo II, pagg. 353-355).

Nell'ultimo comma, dopo le parole: "dai rispettivi ordinamenti" sono aggiunte le parole: "salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma per quanto attiene il numero minimo dei rappresentanti del personale e dei membri supplenti".

(omissis)

#### Art. 20

Dopo l'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo 44-bis:

"I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unità amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unità di cui sopra.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti della organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione.

(omissis)

LEGGE 30 dicembre 1971, n. 1204  
Tutela delle lavoratrici madri

TITOLO I  
Norme protettive

Art. 1

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime.

Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli artt. 2,4,6 e 9.

Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme del presente titolo di cui agli artt. 4,5,6,8 e 9.

Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.

Art. 2

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha

diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al D.M. 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e, sempreché non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.

Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale.

### Art. 3

E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa

al D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.

Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma precedente.

Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori.

#### Art. 4

E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i 3 mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a 3 mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.

## Art. 5

L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3.

## Art. 6

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 della presente legge devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

## Art. 7

La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione del certificato medico.

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

#### Art. 8

Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli artt. 4 e 5, nonché a quelli di assenza facoltativa di cui all'art. 7 della presente legge.

#### Art. 9

Alle lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte dell'istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.

Alle lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera anche nei casi di parto normale nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria.

#### Art. 10

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, 2 periodi



di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore.

I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

#### Art. 11

In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni della presente legge, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'art. 1, lett. b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge stessa.

#### Art. 12

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente art. 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

TITOLO II  
Trattamento economico

Art. 13

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui all'art. 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge.

Art. 14

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire, nel periodo immediatamente precedente e seguente il parto, l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro dei campi per la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il concedente, nei casi di provata necessità, sono tenuti a concordare l'assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a metà tra mezzadro e concedente.

A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto previsto per le salariate e braccianti agricole, una indennità giornaliera, che verrà erogata dall'I.N.A.M. in misura pari all'80% del reddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni 2 anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la prima applicazio-

ne della presente legge tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliera.

Trova applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui all'art. 9 della presente legge.

#### Art. 15

Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli artt. 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

A partire dal 1° gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari, hanno diritto, altresì, ad una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'art. 7 della presente legge.

Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o anzianità assicurativa.

#### Art. 16

Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per la

indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice.

Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media giornaliera s'intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per l'effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.

Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi 5 giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per 6 il numero complessivo delle ore settimanali complessivamente stabilite;

c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di

giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Nei confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera s'intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione.

#### Art. 17

L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 2, lett. b) e c), che si verificano durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli artt. 4 e 5 della presente legge.

Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'art. 15 purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano trascorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.

Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento della indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

La lavoratrice che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non è in godimento dell'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato

lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.

La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

(omissis)

### TITOLO III

(omissis)

### TITOLO IV

Disposizioni varie, vigilanza e penalità

#### Art. 28

Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4,lett.a),della presente legge, le lavoratrici di cui all'art.1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto.La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

## Art. 29

Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

## Art. 30

La vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro.

Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai commi successivi.

Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di controllo.

Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'art. 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.

L'astensione dal lavoro di cui all'art.5,lett.a), della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro 7 giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice

L'astensione dal lavoro di cui alle lett. b) e c) dell'art. 5 della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro, oltreché su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'art. 3 della presente legge, è disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.

Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato è disposta dall'ispettorato del lavoro.

I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.

#### Art. 31

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della presente legge nonché il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge, sono puniti con l'ammenda da f. 20.000 a f. 100.000 per ciascuna lavoratrice cui si riferisce l'inosservanza, delle norme di legge

#### Art. 32

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno emanate norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.



## Art. 33

Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modificazioni in contrasto con le norme della presente legge.

## Art. 34

Le disposizioni contenute negli artt. 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.

L'ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, può autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato.

(omissis)

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL  
PERSONALE IN SENO AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E  
ORGANI SIMILARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1977, n. 721  
Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale  
in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai  
sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775

Modificato ed integrato(\*)

con DECR. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1979, n. 41

Art. 1

Elezione dei rappresentanti del personale

Le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, o in organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni del consiglio di amministrazione, previste dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si svolgono con le modalità di cui ai successivi articoli.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Art. 2

Categorie degli elettori e degli eleggibili

Sono elettori ed eleggibili, nell'ambito di ciascuna amministrazione, tutti i dipendenti civili di ruolo, e non di ruolo con rapporto di impiego a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati o comunque in servizio presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.

Per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai dipendenti civili appartenenti alle carriere ed ai ruoli e qualifiche speciali di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 18, nonché agli im-

---

(\*) Nel coordinare il presente testo sono state sottolineate le modifiche e le integrazioni che il D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41 ha apportato all'originale D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721.

piegati appartenenti al ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n.775, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati a contratto assunti dagli uffici all'estero nonché gli impiegati locali di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n.23

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che alla data delle elezioni siano sospesi dal servizio, anche cautelamente, o che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia.

E' altresì escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale straordinario assunto temporaneamente ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1971, n.267, nonché quello di cui alla tabella I, annessa al R.D. 4 febbraio 1937, n.100.

#### Art. 3

##### Data delle elezioni

Le elezioni sono indette per le singole amministrazioni con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero almeno 5 mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

Esse hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo. La data è stabilita d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le votazioni possono effettuarsi presso i seggi elettorali o per corrispondenza.

Nel decreto di indizione delle elezioni ciascun ministro, sentito il consiglio di amministrazione, e comunque trascorsi 15 giorni dalla data di convocazione senza che il consiglio stesso si sia pronunciato, determina le circoscrizioni elettorali, costituite in base a raggruppamenti di uffici anche a carattere provinciale e regionale; nomina la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali, stabilendone le sedi.

## Art. 4

## Commissione elettorale centrale

La commissione elettorale centrale è presieduta da un magistrato, con qualifica non inferiore a consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o, in mancanza, da un dirigente generale ed è composta da 6 dipendenti della amministrazione, scelti dal Ministro, su terne proposte dal consiglio di amministrazione, sempre che il consiglio stesso proponga tali terne entro 15 giorni dalla data di convocazione, di cui uno è designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario.

La designazione del magistrato destinato a presiedere la commissione viene effettuata, su richiesta del Ministro, dal presidente dell'istituto di appartenenza.

Trascorsi 20 giorni dalla data di tale richiesta senza che sia avvenuta la designazione, il Ministro designa un dirigente generale.

La commissione elettorale centrale del ministero di grazia e giustizia è presieduta da un magistrato con funzione di direttore generale presso lo stesso ministero.

La commissione elettorale centrale è nominata con decreto del ministro competente, il quale, contestualmente, provvede alla prima sua convocazione.

Tutti i provvedimenti della commissione sono definitivi.

Per ciascuna seduta della commissione, il segretario redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti se già designati.

## Art. 5

## Adempimenti della commissione elettorale centrale

Oltre agli adempimenti di cui ai successivi articoli, la commissione elettorale centrale:

- 1) emana le istruzioni che si rendano necessarie per

assicurare il regolare svolgimento delle elezioni nell'attuazione del presente regolamento;

2) deferisce all'amministrazione, perché siano sottoposti a procedimento disciplinare, coloro i quali si siano resi responsabili di turbative al regolare svolgimento delle operazioni elettorali o siano venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento.

#### Art. 6

##### Commissione elettorale circoscrizionale

Ciascuna commissione elettorale circoscrizionale è composta da 7 dipendenti dell'amministrazione, dei quali almeno 1 con qualifica non inferiore a primo dirigente, scelti dal Ministro su terne proposte dal consiglio di amministrazione.

La commissione elettorale circoscrizionale è nominata con decreto del Ministro, il quale provvede, contestualmente, a designare il presidente tra i membri con qualifiche dirigenziali e ad indicare le relative sedi e l'ambito delle singole circoscrizioni.

Le circoscrizioni saranno determinate, con criteri di funzionalità avuto riguardo alla organizzazione periferica e centrale degli uffici e al numero dei dipendenti ad essi applicati. In ogni caso le circoscrizioni non potranno avere limiti territoriali inferiori alle regioni.

Alla prima convocazione della commissione provvede il presidente.

Per ciascuna seduta della commissione il segretario redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti se già designati.

La commissione elettorale circoscrizionale provvede agli adempimenti di cui ai successivi articoli.

## Art. 7

## Seggi e liste elettorali

Presso la sede dell'amministrazione centrale e presso quelle territoriali nelle quali sono ubicati gli uffici periferici è istituito un seggio elettorale quando sia in servizio un numero di elettori non inferiore a 30 e non superiore a 400.

Per le sedi presso le quali siano in servizio più di 400 elettori, gli elettori stessi debbono essere ripartiti in più seggi elettorali.

Gli elettori che prestano servizio in sedi periferiche in cui non sia possibile la istituzione del seggio, votano per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circoscrizionale e con le modalità previste del successivo art. 19-bis.

La determinazione del numero dei seggi da istituire e la assegnazione degli elettori ai singoli seggi deve avvenire a cura della commissione elettorale circoscrizionale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

Entro lo stesso termine la predetta commissione provvede per ciascun seggio alla compilazione, in duplice esemplare, di due liste: una degli elettori assegnati al seggio e una degli elettori che votano per corrispondenza.

Per gli elettori che votano per corrispondenza la commissione elettorale circoscrizionale provvede, in tempo utile, all'invio della scheda elettorale e della relativa busta per la restituzione.

La lista, che deve indicare, per ciascun elettore, cognome, nome, luogo e data di nascita, deve contenere anche una colonna destinata alla apposizione delle firme richieste per l'attestazione della avvenuta votazione.

Un esemplare della lista di ciascun seggio deve essere affisso in apposito albo o spazio nella sede di servizio in cui ha sede la commissione elettorale circoscrizionale a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione e per la durata di 5 giorni, al fine di consentire

agli impiegati interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione delle generalità

Il reclamo deve essere presentato, entro i 5 giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale circoscrizionale, la quale, entro il giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare, in entrambi gli esemplari della lista, le occorrenti iscrizioni o rettifiche.

L'altro esemplare della lista viene trattenuto presso la commissione stessa per essere consegnato al presidente del seggio ai fini della votazione.

#### Art. 8

##### Ubicazione dei seggi elettorali

La votazione deve avvenire nei locali che saranno scelti dalla commissione elettorale circoscrizionale.

Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in uffici ubicati in edifici diversi, il seggio elettorale deve avere sede nell'edificio in cui si trova l'ufficio avente il maggior numero di elettori.

Qualora in qualche sede non vi siano locali sufficienti o idonei alla installazione di seggi elettorali, la commissione elettorale circoscrizionale provvede, d'intesa con il sindaco del comune ove hanno sede gli uffici, al reperimento di altri locali.

La sede dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori con avviso della commissione elettorale circoscrizionale da affiggersi contemporaneamente all'esemplare delle liste sezionali.

#### Art. 9

##### Componenti dei seggi elettorali

In ciascun seggio è istituito un ufficio elettorale composto da 1 presidente, da 2 scrutatori, uno dei quali è de-



signato dal presidente alla vice-presidenza e da un segretario.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Alla nomina dei componenti dei seggi provvede la commissione elettorale circoscrizionale entro il decimo giorno antecedente la data della votazione. Dell'avvenuta nomina la commissione dà comunicazione scritta agli interessati entro le 24 ore successive.

Costoro sono tenuti, entro le successive 24 ore, ad accusare ricevuta della nomina stessa.

Tutti i componenti dei seggi debbono essere scelti tra gli elettori residenti nella stessa sede del seggio.

I presidenti di seggio devono essere designati tra gli impiegati di ruolo in possesso almeno della licenza di scuola media superiore.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate.

Ove alcuni nominati non possano assolvere per giustificate ragioni l'incarico, debbono darne immediata notizia alla commissione elettorale circoscrizionale perché possa provvedere alla loro surrogazione.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione con le modalità previste dal presente articolo, assume la presidenza del seggio lo scrutatore più anziano di età, il quale viene a sua volta sostituito nelle funzioni di scrutatore con le modalità di cui al secondo comma del successivo art. 17.

#### Art. 10

##### Formazione delle liste dei candidati

Le liste dei candidati possono essere presentate:

a) dalle organizzazioni sindacali del personale rappresentate nel consiglio di amministrazione, nel Consiglio superiore della pubblica amministrazione e nel consiglio na-

zionale dell'economia e del lavoro;

b) dalle altre organizzazioni sindacali del personale dipendente dall'amministrazione, previa sottoscrizione da parte di un numero di elettori pari a quello stabilito dalla successiva lett. c);

c) da:

non meno di 20 elettori per le amministrazioni i cui ruoli organici del personale rappresentato in seno agli organi indicati nell'art. 1 comprendono un numero complessivo di posti non superiori a 1.000;

non meno di 40 per le amministrazioni con un numero di posti da 1.001 a 10.000;

non meno di 70 per le amministrazioni con un numero di posti da 10.001 a 20.000;

non meno di 120 per le amministrazioni con un numero di posti da 20.001 a 35.000;

non meno di 200 per le amministrazioni con un numero di posti superiore a 35.000.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 2 e non superiore al numero dei rappresentanti titolari e supplenti da eleggere.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e sede di servizio, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, né può presentarne alcuna.

Con la lista devono essere presentati:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata con le modalità previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al successivo art. 11;

b) i certificati di cui al citato art. 11 per ognuno dei presentatori;

c) il certificato per ciascun candidato dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elet-

tori per la nomina dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, o organismo similare, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n.775 ,rilasciato con le modalità di cui all'art. 11;

d) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per la commissione elettorale centrale;

e) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per ciascuna commissione elettorale circoscrizionale, autorizzati anche a designare per ciascun seggio non più di 2 rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente. Tutti i rappresentanti sono scelti tra gli elettori della circoscrizione.

La lista deve essere presentata, corredata della prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori o da un componente della segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale interessata, alla commissione elettorale centrale, nelle ore d'ufficio, dal trentacinquesimo al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

L'esibitore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini di eventuali notificazioni.

Il segretario della commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione.

#### Art. 11

##### Certificato per la presentazione delle liste

Chiunque intenda presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo d'ufficio o da un suo delegato, un certificato in carta libera dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori per la nomina dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, o organismo similare, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il quale intende presentare la lista nonché la qualifica rivestita e la sede di servizio.

In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo dello ufficio, o suo delegato.

Agli impiegati che disimpegnano funzioni di capo di ufficio il certificato è rilasciato dal suo delegato; ai capi dei servizi od uffici centrali autonomi ed ai capi degli uffici provinciali, o con circoscrizione superiore, dal capo del personale, o da un impiegato da lui delegato.

Al personale fuori ruolo, comandato o comunque in servizio presso altra amministrazione, il certificato è rilasciato dal capo del personale dell'amministrazione di appartenenza o da un funzionario da lui delegato; al personale provvisoriamente in servizio presso un ufficio diverso da quello di appartenenza nell'ambito della propria amministrazione il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui presta effettivamente servizio.

#### Art. 12

##### Adempimenti della commissione elettorale centrale in ordine all'esame ed alla ammissione delle candidature

La commissione elettorale centrale, entro quarantotto ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:

a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dai precedenti articoli e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;

b) depenna i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al quinto comma, lett. a), del precedente art. 10, o il certificato di cui alla successiva lett. c) dello stesso comma;

c) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;

d) dichiara l'inammissibilità della lista il cui numero di candidati, in conseguenza di quanto previsto alle lett. b)

e c), si sia ridotto a meno di due;

e) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito nel precedente art. 10, a cominciare dall'ultimo;

f) assegna a ciascuna lista, secondo l'ordine di ammissione, un numero progressivo che verrà riportato sulle schede di votazione;

g) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

Alle operazioni di cui al precedente comma può assistere il rappresentante effettivo, o il supplente di ciascuna lista, che potrà formulare eventuali osservazioni.

#### Art. 13

##### Adempimenti della commissione elettorale centrale a seguito della ammissione delle liste e delle candidature

La commissione elettorale centrale, entro 24 ore dalla scadenza del termine di cui al primo comma del precedente art. 12, invia alle commissioni elettorali circoscrizionali:

a) l'elenco delle liste ammesse, con il numero che le contraddistingue;

b) l'elenco dei nominativi dei rappresentanti di ciascuna lista in seno alle commissioni medesime.

La commissione elettorale centrale provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:

1) fa stampare le liste dei candidati, con il numero che le contraddistingue, in unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;

2) invia alle commissioni elettorali circoscrizionali, entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione, un congruo numero di copie del manifesto perché siano affisse a decorrere dal decimo giorno antecedente la votazione, in appositi albi o spazi degli uffici; due copie del manifesto debbono essere consegnate a ciascun ufficio elettorale di sezione;

3) fa stampare le schede di votazione e gli altri stampati occorrenti.

Le schede di votazione, di carta non trasparente, di tipo unico e di identico colore, debbono avere le caratteristiche del modello di cui alle tabelle A e B (omesse) allegate al presente regolamento.

Accanto al numero che contraddistingue ciascuna lista devono essere tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le schede debbono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

#### Art. 14

##### Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali

La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio deve essere effettuata per iscritto e la firma di uno dei rappresentanti di cui alla lett. e) dell'art. 10 deve essere autenticata con le modalità previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al precedente art. 11.

Le designazioni potranno essere presentate entro il giorno precedente l'elezione alla commissione elettorale circoscrizionale, che ne curerà la consegna ai presidenti delle sezioni insieme alle carte ed agli oggetti di cui all'art. 16, ovvero direttamente ai singoli presidenti la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

#### Art. 15

##### Arredamento della sala della votazione

Ciascun locale destinato alla votazione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere diviso in 2 compartimenti da un tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare.

Nel compartimento riservato alla votazione devono essere disposte 1 o 2 cabine che assicurino la segretezza del voto.

A ciascun seggio sono assegnate un'urna destinata a contenere le schede votate ed una cassetta per le schede da distribuire agli elettori.

Alla fornitura del materiale provvederà, quando sia necessario, il comune in cui ha sede l'ufficio, previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

#### Art. 16

##### Materiale elettorale

La commissione elettorale circoscrizionale provvede affinché, nel giorno stabilito per la votazione, prima dello insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale di sezione:

- a) il plico sigillato contenente il bollo del seggio;
- b) la lista degli elettori del seggio;
- c) 2 copie delle liste dei candidati, che devono essere affisse nella sala della votazione;
- d) il pacco delle schede con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;
- e) un congruo numero di matite indelebili, l'urna e quanto altro occorra per la votazione.

#### Art. 17

##### Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e apertura della votazione

Alle ore 8 del giorno per il quale è indetta la elezione, il presidente, o, in sua assenza lo scrutatore che, a norma del nono comma del precedente art.9, assume le funzioni di presidente, costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente

nominati.

Se tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano ed il più giovane degli elettori del seggio presenti.

Se manca il segretario, il presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti.

Costituito l'ufficio, il presidente fa constatare ai componenti che l'arredamento della sala è conforme a quello stabilito dal precedente art.15 e di aver ricevuto dalla commissione elettorale circoscrizionale le carte e gli oggetti di cui al precedente art. 16.

Il presidente, poi, firma per l'autentica le schede destinate alla votazione, apponendovi nel retro, il bollo del seggio. Le schede autenticate vengono poste nell'apposita cassetta.

Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 9.

Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire fino alle ore 20. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.

Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di spoglio delle schede.

La polizia dell'adunanza spetta al presidente.

#### Art. 18 Votazione

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire la tessera ferroviaria o, in mancanza, altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.



In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore o altro elettore, noto all'ufficio, ne attesta l'identità apponendo sulla lista del seggio la propria firma accanto al nome dell'elettore.

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore unitamente alla matita.

L'elettore si reca nella cabina riservata alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul numero che contraddistingue la lista da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art.21. L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista.

Le schede prive del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare.

Se l'elettore non vota nella cabina riservata alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue autenticata e vidimata con il bollo del seggio. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista sezionale accanto al nome dello elettore.

Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e

nono sono vidimate e annullate dal presidente per essere incluse nel plico di cui al n.1 del terzo comma del successivo art. 25

#### Art. 19

##### Votazione degli elettori fisicamente impediti

Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un impedito. Sulla lista sezionale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio accanto al nome dell'accompagnatore.

Il certificato medico attestante l'impedimento deve essere rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Il certificato esibito è allegato al verbale.

#### Art. 19 bis

##### Votazioni per corrispondenza

La commissione elettorale circoscrizionale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, in relazione a quanto previsto dal comma primo del precedente art.7, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con la commissione elettorale circoscrizionale, che dovrà provvedere allo spoglio.

Tali istruzioni devono essere adeguate al presente regolamento e garantire la segretezza del voto.

Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante la normale scheda elettorale, che dovrà essere fatta pervenire in plico sigillato, dalla commissione elettorale circoscrizionale all'elettore almeno tre giorni prima della data

di cui al comma seguente,assieme alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e ad un volantino indicante il giorno previsto dal quinto comma del presente articolo, entro cui il voto deve essere inviato alla commissione elettorale circoscrizionale.

L'invio della scheda votata è effettuato dall'elettore il quale,dopo aver espresso il voto,provvede a chiudere nella busta di cui al precedente comma la scheda piegata ed incollata secondo le linee in essa tracciate ed indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato deve essere rimesso, a mezzo di raccomandata di servizio, alla commissione elettorale circoscrizionale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione.

Fa fede la data del timbro postale.

#### Art. 20

##### Ammissione al voto

Salvo il disposto dei commi seguenti, non ha diritto di votare chi non è iscritto nelle liste degli elettori del seggio.

L'elettore che si trova in missione in altra sede vota presso il seggio di questa previa consegna di una attestazione rilasciata dal capo dell'ufficio che ha autorizzato la missione.

I componenti del seggio ed i rappresentanti di lista votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio.

Gli elettori di cui ai commi precedenti sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce alla lista del seggio.

L'elettore collocato fuori ruolo o comandato presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza vota nel seggio della propria amministrazione, cui è iscritto, con l'indicazione della sua speciale posizione di stato.

## Art. 21

## Voto di preferenza

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore alla metà di quello complessivo dei rappresentanti e supplenti da eleggere.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del numero che contraddistingue la lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia 2 cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere a tutti gli effetti entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del numero della lista votata, che si riferiscono a candidati della lista stessa.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Se l'elettore non abbia indicato alcuna lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco del numero che contraddistingue la lista votata, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il numero medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli ef-

fetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

#### Art. 22

Chiusura delle operazioni di votazione  
e rinvio della seduta per lo scrutinio

Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore 20 si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.

Provvede a sigillare l'urna, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro del seggio e rinvia la seduta alle ore 8 del giorno successivo, per procedere allo scrutinio, ovvero alla prosecuzione delle votazioni, nel caso che il decreto di indizione delle elezioni, a norma dell'art.3, stabilisca che le operazioni di votazione debbono protrarsi fino alle ore antimeridiane del giorno successivo.

Prima di lasciare la sede elettoarle, il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, adottando idonei sistemi di garanzia.

#### Art. 23

Operazioni di scrutinio

Alle ore 8 del giorno successivo a quello della votazione, il presidente ricostituito l'ufficio e constatata la integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, inizia le operazioni di scrutinio, oppure dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Per lo spoglio dei voti il presidente estrae successivamente dall'urna le schede e ne dà lettura ad alta voce.

Gli scrutatori e il segretario annotano separatamente sulle tabelle di scrutinio e comunicano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

Le operazioni di scrutinio debbono essere portate a termine entro le ore 14 se la votazione è stata chiusa il giorno precedente ed entro le ore 20 se la votazione è stata chiusa alle ore 14 dello stesso giorno.

Ultimato lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, certificandolo a verbale.

#### Art. 24

##### Reclami e incidenti

##### Validità del voto

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via definitiva, facendolo risultare dal verbale, sui reclami e sulla validità dei voti.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniquale volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati A e B (omessi) o non portano il bollo richiesto dall'art. 17;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

#### Art. 25

##### Verbale del seggio e formazione dei plichi

Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto processo verbale in duplice esemplare.

Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, deve fare

menzione:

- a) della composizione del seggio;
- b) del numero del bollo del seggio;
- c) del numero degli elettori e di quello dei votanti;
- d) del numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;
- e) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma dei commi settimo, ottavo e nono del precedente articolo 18, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;
- f) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate.

Compilato il verbale il presidente procede alla formazione di un plico contenente un esemplare del verbale, con allegata una copia dei prospetti di scrutinio e di tutte le carte relative alle operazioni del seggio, nonché in plichi separati:

- 1) le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti contestati;
- 2) le schede valide;
- 3) la lista della votazione.

Il predetto plico deve essere recapitato immediatamente dal presidente alla commissione elettorale circoscrizionale.

Il secondo esemplare del verbale e quello dei prospetti di scrutinio deve essere consegnato per la conservazione agli atti, al capo dell'ufficio presso il quale è stato istituito il seggio.

Nella ipotesi che le operazioni di scrutinio non siano ultimate nel termine indicato al comma quarto dell'art.23, il presidente rimette subito alla commissione elettorale circoscrizionale tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle. i relativi plichi sigillati devono contenere all'esterno ben leggibile la scritta: **operazioni non ultimate.**

La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale.

Art. 26

Operazioni per il riepilogo dei voti  
e per il riparto dei seggi da parte  
della commissione elettorale circoscrizionale

La commissione elettorale circoscrizionale il decimo giorno successivo al primo giorno di votazione procede alle seguenti operazioni:

1) fa lo spoglio delle schede ricevute dai votanti per corrispondenza. Il presidente della commissione provvede ad aprire le buste e, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicate sul retro di ogni busta con quelle riportate nella lista degli elettori che votano per corrispondenza, include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle.

Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna è fatta attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista, della firma di un componente la commissione accanto al nome del mittente;

2) fa lo spoglio delle schede eventualmente ricevute ai sensi del penultimo comma dell'art. 25;

3) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione così come risultano dai verbali dei seggi stessi e dello scrutinio dei voti espressi per corrispondenza.

Le buste contenenti i voti per corrispondenza che giungono decorso il termine stabilito nel precedente comma, vengono aperte con le modalità di cui al punto 1); peraltro le schede votate e ivi contenute sono trasmesse, senza essere aperte, alla commissione elettorale centrale, dopo che il presidente vi ha apposto la annotazione "annullata perché giunta dopo la chiusura delle operazioni previste dall'art.26 del presente regolamento".

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi



nonché tutti i verbali dei seggi con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato subito alla commissione elettorale centrale.

Il secondo esemplare del verbale è consegnato al capo dell'ufficio presso il quale ha sede la commissione elettorale circoscrizionale per la conservazione agli atti.

Art. 27

Svolgimento contemporaneo di elezioni per i rappresentanti di più consigli di amministrazione

(omissis)

Art. 28

Ricorsi alla commissione elettorale centrale

Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla commissione elettorale centrale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da presentare all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di 2 giorni dalla data in cui i seggi o le commissioni elettorali circoscrizionali hanno ultimato le operazioni elettorali.

Art. 29

Adempimenti della commissione elettorale centrale per la assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti

La commissione elettorale centrale, appena in possesso dei verbali di tutte le commissioni elettorali circoscrizionali, procede all'esame dei verbali stessi decidendo, seduta stante, sugli eventuali ricorsi o contestazioni, previsti dal precedente art. 28.

Procede, poi, allo scrutinio generale delle elezioni, in presenza dei rappresentanti di ciascuna delle liste con-

correnti.

Lo scrutinio si svolge effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella di ciascun candidato nelle varie circoscrizioni.

Il presidente dà lettura dei voti ottenuti dalle liste concorrenti e di quelli ottenuti da ciascun candidato e 2 scrutatori li riportano su appositi prospetti.

Ultimata la suddetta operazione, la commissione determina il quoziente elettorale che si ottiene dividendo il numero complessivo dei voti validi per il numero corrispondente a quello dei candidati da eleggere quali titolari e quindi divide i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente suddetto. Il numero delle volte che detto quoziente risulterà contenuto nei voti di lista sarà il numero dei posti spettanti alla lista stessa, nel limite massimo della metà del numero dei rappresentanti titolari e di quello dei supplenti da eleggere, elevato a  $2/3$  per la lista che abbia ottenuto oltre il 75% dei voti validi.

I posti non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti, anche ove sia superato il limite massimo complessivo di rappresentanti indicato nel precedente comma.

In caso di parità di resti fra 2 o più liste, sono eletti i candidati delle liste stesse che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso che anche tra queste ultime si verifichi la parità, vengono eletti i candidati aventi maggiore anzianità di servizio e, a parità dell'anzianità di servizio, i candidati aventi maggiore anzianità di qualifica tenendo conto dell'ordine di ruolo.

Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, si dichiarano eletti i candidati che nella lista stessa hanno riportato il maggior numero di voti preferenziali.

I posti di rappresentanti supplenti spettanti a ciascuna lista in numero pari a quello dei titolari eletti, sono attribuiti ai candidati che abbiano riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dai titolari medesimi.

La commissione redige, quindi, in duplice esemplare, il verbale delle elezioni, che dovrà essere firmato da tutti i componenti e dai rappresentanti delle liste presenti.

Un esemplare del verbale, con i verbali delle commissioni elettorali circoscrizionali, quelli dei singoli seggi ed i relativi atti e documenti, sono depositati presso l'ufficio del personale; il secondo esemplare è rimesso al ministro.

#### Art. 30

##### Nomina degli eletti

La nomina degli eletti a componenti degli organi collegiali indicati all'art. 1 è fatta con decreto del ministro.

Gli eletti che cessano dal servizio o che sono puniti con la sanzione della sospensione dalla qualifica, decadono dall'ufficio. In loro vece e in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica sono nominati, con le modalità di cui al primo comma, i membri supplenti e, in luogo di questi ultimi, sono nominati i candidati che li seguono nelle rispettive liste secondo l'ordine dei voti riportati.

Gli eletti che siano sospesi cautelatamente dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dall'ufficio e sono sostituiti dai supplenti. Ad analoga sostituzione si procede nei casi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia degli stessi eletti.

#### Art. 31

##### Propaganda elettorale

I capi degli uffici centrali e periferici assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio o albo, all'interno degli uffici stessi, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.

L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire entro il quinto giorno successivo

alla scadenza del termine per l'esame e l'ammissione delle liste.

Per ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali delle sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale.

La durata di tali riunioni non può superare, per tutta la campagna elettorale e per ogni lista, 2 ore complessive per ogni singola direzione generale, o ufficio centrale equiparato, e per ogni organo esterno periferico. Ogni altra forma di propaganda nei locali degli uffici è vietata.

La richiesta per la riunione deve essere presentata dai rappresentanti di lista alle competenti commissioni elettorali circoscrizionali, entro il termine di cui al precedente secondo comma.

Le commissioni elettorali circoscrizionali stabiliscono il programma delle riunioni di propaganda, tenuto conto, per quanto possibile, della richiesta delle singole liste in relazione anche alle esigenze di servizio degli uffici; comunicano il diario medesimo ai capi degli uffici interessati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al precedente comma.

Ai dipendenti che partecipano alle riunioni compete la normale retribuzione.

Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di votazione.

#### Art. 32

##### Termini di scadenza

I termini che scadono in giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

#### Art. 33

##### Spedizione del materiale elettorale

Tutto il materiale inerente alle elezioni viene rimesso

in plichi sigillati e spediti per posta a mezzo assicurate di servizio.

I plichi sono sempre accompagnati da elenchi in duplice copia del materiale contenuto. Una copia di essi, datata e firmata per ricevuta, viene restituita al mittente.

#### Art. 34

##### Treatmento del personale addetto alle operazioni elettorali

Il personale utilizzato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario.

Allo stesso personale, ove sia comandato fuori sede, compete il normale trattamento di missione.

#### Art. 35

##### Formulario dei modelli

Gli stampati occorrenti previsti dal presente regolamento devono avere le caratteristiche essenziali di cui agli allegati modelli (omessi).

#### Art. 36

##### Voto degli elettori all'estero

Gli elettori che nel giorno della votazione si trovano all'estero per motivi di servizio esprimono il voto per corrispondenza.

A tal fine l'amministrazione interessata provvede, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, ad inviare a ciascun elettore, a mezzo di raccomandata, un plico contenente:

- a) 1 scheda per la votazione;

b) 1 volantino contenente le liste ammesse ed i nominativi dei candidati di ciascuna lista; il volantino deve indicare anche l'ora ed il giorno previsti dal quinto comma del presente articolo, entro cui il voto deve pervenire alla amministrazione mittente;

c) 1 busta per la restituzione della scheda votata contenente l'indirizzo dell'amministrazione alla quale va trasmessa e, sul retro, gli spazi per l'indicazione di cui al quarto comma del presente articolo.

Dell'avvenuta ammissione al voto per corrispondenza viene data comunicazione al presidente del seggio, perché apporti apposita annotazione nella lista sezionale.

L'elettore, dopo aver espresso il voto, provvede a chiudere nella busta di cui alla lettera c) la scheda piegata secondo le linee in essa tracciate e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo.

Il plico così formato, deve essere rimesso, sempre per raccomandata, all'amministrazione di appartenenza, alla quale deve pervenire entro le ore 12 del giorno fissato per l'elezione.

Le buste pervenute vengono custodite da apposito ufficio dell'anzidetta amministrazione il quale provvede a consegnarle ai presidenti dei seggi nelle cui liste gli elettori mittenti sono iscritti, prima della chiusura delle operazioni di votazione.

Il presidente, ricevute le buste, provvede ad aprirle e, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicate sul retro della busta di cui alla lettera c) del precedente secondo comma con quelle riportate nella lista del seggio, include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle.

Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna, è fatta attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista, della firma di un componente l'ufficio accanto al nome del mittente.

Le buste pervenute dopo i termini indicati al precedente quinto comma vengono trattenute dall'ufficio per essere

allegate al verbale del seggio in cui l'elettore mittente è iscritto, senza essere aperte. Della ricezione delle buste oltre l'ora sopraindicata è redatto apposito verbale.

Art. 37

Ministero degli affari esteri  
(omissis)

Art. 38

Ministero dell'interno  
(omissis)

Art. 39

Ministero della pubblica istruzione  
(omissis)

Art. 40

Attribuzioni  
(omissis)

Art. 41

Norma transitoria  
(omissis)

Art. 42

Spese

Le spese occorrenti per le elezioni previste dal presente regolamento sono a carico delle singole amministrazioni interessate, le quali provvedono alle necessarie forniture con le modalità di cui all'art. 8, comma secondo, del R.D. 18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

LEGGE 24 gennaio 1978, n.14  
Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti  
pubblici

Art. 1

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.

Art. 2

Il parere parlamentare è espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

Per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali il parere è espresso dalla commissione parlamentare di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 3

L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle commissioni.

Art. 4

La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giu-



stificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

#### Art. 5

Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizioni di legge.

#### Art. 6

Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le commissioni, il governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

#### Art. 7

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli

organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

#### Art. 8

Coloro che con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'art. 1 sono tenuti, entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di governo competente per la nomina, proposta o designazione:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7;

2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

#### Art. 9

Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente art. 1 effettuate dal Consiglio dei Ministri, devono essere comunicate entro 15 giorni alle Camere. Tali comunicazioni devo-

no contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.

#### Art. 10

Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del presidente della regione, della giunta regionale o dei singoli assessori, le regioni provvedono ad emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla presente legge, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n.62.

#### Art. 11

Le indennità di carica previste per i presidenti degli enti ed istituti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

(omissis)

---

LEGGE 17 novembre 1978, n. 715  
Copertura finanziaria del D.P.R. concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato

(omissis)

Art. 8

Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (\*), è consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltretutto ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avrà durata annuale, salva la possibilità di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.

I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

(omissis)

---

(\*) Vedere legge n. 249/1968 (Tomo II, pag. 309).

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

**Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile  
e militare dello Stato**

**TITOLO I  
PERSONALE DEI MINISTERI**

**Art. 1  
(Area di applicazione)**

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268.

Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo comma, della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(omissis)

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (\*).

(omissis)

**Art. 2  
(Qualifiche funzionali)**

Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24.

---

(\*) Vedere deliberazione di recepimento (Tomo I, pag.208).

Le qualifiche sono le seguenti:

Prima qualifica: attività semplici.

Attività semplici, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.

Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.

Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nello ambito di procedure predeterminate.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.

Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di

grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività professionali comportanti o preposizione ad uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.

La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

Ottava qualifica: Attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna.

Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione,

nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.

Vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

#### Art. 3

##### (Profili professionali)

Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo articolo 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo articolo 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento.

#### Art. 4

(Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978)

Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è



inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;

nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati;

nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanità;

nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera

esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;

nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore.

(omissis)

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianità nella qualifica superiore anche in soprannumero. A tal fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza (\*).

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'os-

---

(\*) Ved. D.L. 28/1/1986, n. 9 (Tomo II, pag. 427), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78 - Interpretazione autentica 4° comma art. 4 L. 312/80.

servanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quello della effettiva assunzione in servizio.

Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo.

Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.

I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.

Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso

della relativa professionalità.

Il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente articolo 3.

Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse.

Il personale che consegnerà l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato nella nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad esaurimento degli idonei.

Artt. 5,6,7

(omissis)

Art. 8

(Accesso alle qualifiche IV e VI)

Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle sopresse carriere ausiliarie ed esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 14.

Art. 9

(Riserva di posti)

L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riser-

vato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico.

#### Art. 10

(Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche)

Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovrà pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto articolo 4 nonché su ogni altra questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione degli stessi articoli.

Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

#### Art. 11

(omissis)

## Art. 12

(Ammissione ai concorsi di personale in servizio)

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con il profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.

## Art. 13

(Titoli di studio)

Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

- 1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>;
- 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>;
- 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>;
- 4) diploma di laurea per le qualifiche 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>.

## Art. 14

(Riserva di posti)

Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

- 50 per cento dalla 1<sup>a</sup> alla 2<sup>a</sup> qualifica
- 40 per cento dalla 2<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup> e dalla 3<sup>a</sup> alla 4<sup>a</sup> qualifica;
- 30 per cento dalla 4<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> qualifica;
- 30 per cento dalla 5<sup>a</sup> alla 6<sup>a</sup> qualifica;

30 per cento dalla 6<sup>a</sup> alla 7<sup>a</sup> qualifica;  
30 per cento dalla 7<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> qualifica.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso.

Art. 15 (\*)  
(Congedo ordinario)

(omissis)

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in

---

(\*) Vedere deliberazione del Comitato amministrativo del 15 settembre 1980 sulla estensione al personale dell'Istituto della legge 312/80 (Tomo I, pag. 208) e deliberazioni del 17 novembre 1982 e 21 giugno 1984 sulla regolamentazione di 150 ore di permesso retribuito (Tomo I, pag. 216).

vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola d'obbligo.

Art. 16  
(omissis)

Art. 17  
(Abolizione dei rapporti informativi)

Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo nonché i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall'articolo 22, settimo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 18  
(Sanzioni disciplinari e note di demerito)

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque



di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.

Il consiglio di amministrazione può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma.

Artt. 19,20  
(omissis)

Art. 21  
(Organizzazione del lavoro)

L'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti sarà ispirata al principio della partecipazione e della responsabilità, valorizzando l'apporto individuale e la qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni livello, la mobilità ed il perfezionamento del personale, al fine di assicurarne un continuo adeguamento ai valori di democrazia, funzionalità, buon andamento e imparzialità.

Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in relazione a specifici progetti per il raggiungimento di ben definiti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strutture delle amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofessionali, particolarmente quando la azione amministrativa si estrinsechi in attività di studio, di ricerca, di progettazione e di programmazione, di verifica dei risultati conseguiti.

L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento alla realtà operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicità, di

efficacia e di redditività dell'azione tecnico-amministrativa e volta ad assicurare il massimo coordinamento tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da parte della collettività nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni di competenze, pareri e concerti esterni non necessari.

Art. 22

(Produttività e rendimento)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 21, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed i principi ispiratori contenuti nello stesso precedente articolo.

Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero della produttività e al miglioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione, che consentano l'individuazione e l'impiego di **standards** di esecuzione differenziati secondo il tipo di attività individuale e di gruppo.

Gli **standards** di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sulla base di indici di produttività e di altre idonee misure di quantità, qualità e costo del lavoro, in funzione di programmi triennali di progressivo incremento della produttività nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole amministrazioni.

Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale per merito o demerito.

Artt. 23,24

(omissis)

Art. 25  
(Attribuzione nuovi stipendi)

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 4 si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello.

(omissis)

Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione

Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Artt. 26-133

(omissis)

Art.134

(Compenso per lavoro straordinario)

Il miglioramento temporaneo derivante dall'applicazione del precedente articolo 133 non opera ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, chiunque ne sia il beneficiario.

Art.135

(Disciplina economica della nomina a primo dirigente)

Nei casi di conferimento della qualifica di primo dirigente, il raffronto necessario ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, o disposizioni analoghe, deve intendersi tra lo stipendio in godimento e la retribuzione iniziale della nuova posizione. Gli aumenti biennali di cui allo stesso articolo 12, terzo comma, del decreto suindicato sono conferiti sul solo stipendio.

(omissis)

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI VARIE

Art.152  
(Disciplina dell'anzianità)

L'eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge sarà disciplinata anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981.

Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza il riconoscimento di cui al comma precedente verrà comunque effettuato con priorità

Artt. 153,154  
(omissis)

Art.155  
(Scrutini di promozione e concorsi interni)

Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1077 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per le promozioni decorrenti con effetto dal 1° gennaio 1980 per posti disponibili alla data del 31 dicembre 1979.

Sono fatti salvi altresì gli scrutini di cui al precedente primo comma per posti disponibili fino all'entrata in vigore della presente legge.

Al personale promosso in applicazione dei precedenti commi si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel sesto e settimo comma del precedente articolo 4 e nel settimo e ottavo comma del precedente articolo 51.

I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16,21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1077, sono portati a termine se già indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui si decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, è conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.

Artt. 156-159

(omissis)

Art.160

(Trattamento di fine servizio)

Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi da effettuarsi in applicazione della presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonché ai fini della indennità di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresì per la determinazione dell'indennità di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.

Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli

retributivi. Su dette pensioni non è dovuta la perequazione automatica di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art.161  
(Base pensionabile)

Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n.177, nonché del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.

Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio.

Le quote mensili di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

Sulle quote aggiuntive di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.

Artt. 162-170  
(omissis)

## Art.171

(Trattenute per scioperi brevi)

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. in tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

Il precedente comma non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.

Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

## Art. 172

(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico)

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a



provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

Art. 173  
(Norme abrogative)

Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi:

l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n.734, gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n.477, 30 novembre 1973, n.766, 23 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964, l'indennità pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851;

• le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n.268, 16 aprile 1977, n.116, 11 maggio 1976, n.271, 21 novembre 1978, n. 711, 30 dicembre 1976, n. 962, e alle leggi 28 aprile 1976, n.155, 4 aprile 1977, n.121, 10 novembre 1978, n.701, agli articoli 2, 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n.112 e all'articolo 3 della legge 17 novembre 1978, n.715;

le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianità di servizio;

ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;

l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n.628;

l'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n.804;

gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1079, e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con la presente legge.

LEGGE 29 marzo 1983, n. 93  
**Legge quadro sul pubblico impiego**

Titolo I  
ASSETTO DELLA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 1  
Ambito di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.

I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2  
Disciplina di legge

Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:

1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

4) i criteri della formazione professionale e l'addestramento;

5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti e del loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.

### Art. 3

#### Disciplina in base ad accordi

Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto d'impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nello ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n.1);

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro

e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) L'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

#### Art. 4

##### Principi di omogeneizzazione

Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa.

#### Art. 5

##### Comparti

I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rap-

presentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.

Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.

Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini.

#### Art. 6

#### Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.

I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dallo inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi

di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art.15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.

Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.

#### Art. 7

##### Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici

Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15.

Art. 8

Accordi sindacali per i dipendenti  
delle amministrazioni dei comuni,  
delle province, delle comunità  
montane, loro consorzi o  
associazioni

Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membri della Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNICEM).

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.

Art. 9  
Accordi sindacali per i dipendenti  
del Servizio sanitario nazionale

Per quanto concerne gli accordi sindacali dei dipendenti delle Unità sanitarie locali (USL) si applicano norme e procedimenti della presente legge. E' abrogata ogni contraria disposizione.

Art. 10  
Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni  
e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti

Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.

Al Consiglio dei ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti.

Art. 11  
Contenuto degli accordi sindacali  
in materia di pubblico impiego

Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli



disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo articolo 14.

E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:

- a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;
- b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;
- c) la quantificazione della spesa.

Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:

- a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni;
- b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

## Art. 12

## Accordi sindacali intercompartimentali (\*)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per le qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'articolo 7.

La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.

Si applicano le regole procedurali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10.

(\*) Sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 3/2/1986 è stato pubblicato il D.P.R. 1/2/1986, n.3 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art.12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29/3/1983,n:93, relativo al triennio 1985-87.

## Art. 13

## Efficacia temporale degli accordi

Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.

La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

## Art. 14

## Accordi decentrati

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per la organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, n.2), la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente articolo 11.

Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una rappresentanza composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali

dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.

Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.

Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti.

#### Art. 15

#### Copertura finanziaria

Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n.468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.

In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.

Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finan-

ziaria determinata dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n.468.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.

Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge.

#### Art. 16

#### Relazione al Parlamento

Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione è allegata alla relazione previsionale programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n.468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.

Titolo II  
PRINCIPI NORMATIVI DI OMOGENEITA'

Art. 17  
Qualifiche funzionali

Il personale dell'impiego pubblico è classificato per qualifiche funzionali.

Le qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per le altre qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di guida del gruppo, di ufficio o di organi e alle derivanti responsabilità burocratiche.

Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento omogeneo delle attività lavorative nelle strutture delle diverse amministrazioni.

Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalità e la responsabilità e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensività.

Art. 18  
Profili professionali

I profili professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.

Art. 19  
Mobilità

Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilità all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilità per il contenuto o i titoli professionali che specificatamente lo definiscono.

Art. 20  
Procedure di reclutamento

Il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso. Esso consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato mediante l'esame dei titoli e/o prove selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, volti all'acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione.

Il concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali od uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni ed enti diversi.

Sono tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette.

I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle vigenti leggi.

L'assunzione definitiva del dipendente è subordinata al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza.

## Art. 21

## Formazione e aggiornamento del personale

La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 alle esigenze di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle attività didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

## Art. 22

Principi in tema di responsabilità,  
procedure e sanzioni disciplinari

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano nelle categorie determinate.

Ferme restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del



diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di una associazione sindacale.

Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialità.

Titolo III  
TUTELA SINDACALE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 23  
Estensione delle norme  
di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (\*)

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8 e 11, nonché degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano, altresì, nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge citata.

Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché degli articoli 29 e 30 della legge medesima.

Art. 24  
Installazioni di impianti audiovisivi  
e visite personali di controllo

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.

L'installazione di impianti audiovisivi e di altre ap-

---

(\*) Vedere legge 20 maggio 1970, n.300 a pag. 463 e segg.

parecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessità di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo articolo 25.

Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di pubblica sicurezza può sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalità.

Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo articolo 25.

#### Art. 25

#### Organismi rappresentativi dei dipendenti

Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge.

Titolo IV  
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26  
Disposizioni speciali

La presente legge si applica anche ai dipendenti degli istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle Camere di commercio.

Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della Polizia di Stato.

Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonché dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 27  
Istituzione, attribuzioni ed ordinamento  
del Dipartimento della funzione pubblica

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organiz-

zazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;

9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e

della informatica nella pubblica amministrazione;

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dello apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandato dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nello esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti.

#### Art. 28

#### Tutela giurisdizionale

In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvederà all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533.

Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso è proposto.

## Art. 29

## Abrogazione delle disposizioni incompatibili

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie di cui al precedente articolo 2.

Le norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base degli accordi di cui al precedente Titolo I rimangono in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina.

## Art. 30

Norme transitorie sull'orario di lavoro  
dei dipendenti civili  
dell'Amministrazione dello Stato

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato è di trentasei ore settimanali.

La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico.

In attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, l'orario di lavoro può essere articolato, anche con criteri di flessibilità, turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze dei servizi e delle necessità degli utenti. L'articolazione dell'orario di lavoro è disposta, sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli uffici centrali con decreto del Ministro competente e, per gli uffici periferici, con provvedimento del capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i casi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. I provvedimenti dei capi de-

---

gli uffici sono adottati sulla base di criteri generali emanati dal Ministro competente.

Art. 31

Norma transitoria per gli accordi in vigore

Al fine di pervenire alla omogeneità dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi è fissata al 31 dicembre 1984

La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sarà limitata solo al periodo residuale fino a tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 344  
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del  
29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed  
altre categorie (\*)

Art. 1

Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto

Art. 2

(omissis)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Testo dell'accordo:

Art. 1

Area di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, e a quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nonché al personale

---

(\*) Con D.P.R. 5 marzo 1986, n.68, sono stati definiti i comparti di contrattazione collettiva previsti dalla legge 29 marzo 1983, N.93 (V.emo II, pag.429).

di cui al quarto comma dell'art.66 della citata legge n. 312.

Sono esclusi i dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1° gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1° gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

#### Art. 2

##### Inquadramenti

L'inquadramento definitivo del personale di cui al precedente articolo nei profili professionali, previsto dallo art. 3, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1983, con i criteri e le modalità contemplati nella legge medesima.

#### Art. 3

##### Stipendi

A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale di cui al primo comma del precedente art. 1, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello .....	L. 3.300.000
secondo livello .....	" 3.600.000
terzo livello .....	" 3.800.000
quarto livello .....	" 4.400.000
quinto livello .....	" 4.800.000
sesto livello .....	" 5.500.000
settimo livello .....	" 6.400.000
ottavo livello .....	" 7.700.000

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti perio-

dici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Si applica la norma di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1983.

Art. 4

Benefici convenzionali

(omissis)

Art. 5

Personale ex dipendente da organismi militari  
della Comunità atlantica

(omissis)

Art. 6

Decorrenza dei benefici economici

(omissis)

Art. 7

Effetti dei nuovi stipendi

(omissis)

## Art. 8

Liquidazione dei nuovi stipendi

(omissis)

## Art. 9

Compenso per lavoro straordinario

In attesa di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per il settore del pubblico impiego, intesa a modificare anche la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 422/1977, con le modalità indicate nell'art. 3, punto 6), della legge quadro n. 93/1983, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi relativi alle predette prestazioni spettanti al personale di cui al precedente art. 1, con esclusione di ogni altra categoria di dipendenti, è determinata, per ciascuna qualifica funzionale, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale in vigore alla stessa data comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità. La predetta misura oraria è maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo.

In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario di cui al precedente comma, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie già previsti o autorizzati per il periodo successivo a quello indicato nel comma stesso, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi

quello precedentemente consentito.

La spesa complessiva per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie previste dal presente articolo, dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti delle disponibilità degli appositi capitoli di bilancio nonché del cap. 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1983.

#### Art. 10

##### Compenso incentivante

Dal 1° gennaio 1984 è istituito a favore del personale di cui al precedente art.1, un compenso incentivante la produttività nella misura di L. 85.000 lorde per l'ottava qualifica funzionale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite:

a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3;

b) i criteri e le modalità di corresponsione, per non più di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dello orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio;

c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative.

La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sarà rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto in sostituzione di compensi o indennità, fruiti dal

personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi.

Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo più elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sarà conservata "ad personam" e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso.

Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto.

Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede:

1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1;

2) con i fondi stanziati per indennità e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;

3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unità organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 11

#### Sperimentazione della produttività

In relazione al disposto dell'art.22 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a partire dall'anno 1984, potranno essere attivati compensi incentivanti la produttività, collegati al livello di professionalità, alle giornate di lavoro effettivamente prestate, nonché al conseguimento di obiettivi prefissati.

Gli obiettivi, da conseguire sulla base di programmi finalizzati, saranno fissati dai singoli Ministri e concor-

dati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento di ciascuna unità operativa.

Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, si dovrà procedere alla preliminare rilevazione delle medie temporali dei carichi di lavoro complessivi e per unità organiche, nonché delle percentuali di copertura degli organici del personale addetto e della rilevazione del valore medio dei tempi di produzione dell'unità prodotta. Le operazioni suindicate ed i relativi risultati saranno definiti con decreto del Ministro competente di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il progetto finalizzato e la proposta del relativo compenso complessivamente destinato alla incentivazione della produttività, da corrispondersi previa dimostrazione e verifica dei risultati conseguiti, saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del tesoro entro il 31 ottobre di ciascun anno e saranno approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente.

#### Art. 12

##### Prestazioni straordinarie

Le amministrazioni non interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 11 possono presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dal 1983, particolari progetti finalizzati al raggiungimento di ben definiti obiettivi, precisandone i tempi di attuazione ed i contingenti di operatori impegnati. I progetti, da definire con le modalità previste dall'art. 3, punto 6), della legge quadro, contestualmente al monte ore occorrente alla realizzazione del progetto ed ai criteri di verifica dei risultati, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il

Ministro proponente.

Con accordi decentrati, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro, sarà data attuazione al progetto anche in relazione ad eventuali articolazioni interne dell'amministrazione proponente.

Resta fermo quanto disposto dal primo comma del precedente art. 9 in materia di revisione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n.422/1977.

Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, di cui all'art.19 della legge 15 novembre 1973, n.734. Sono fatte salve, altresì, le attribuzioni di ore di lavoro straordinario per servizi particolari e per attività imprevedibili causate da calamità o da eventi naturali.

La spesa derivante dal presente articolo e dal precedente art. 11 sarà contenuta nell'ambito del fondo di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385.

#### Art. 13

##### Orario di lavoro

La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato, stabilita in quaranta ore dalla disposizione di cui al primo comma dell'art.16 della legge 13 maggio 1975, n.157, viene ridotta a trentanove ed a trentotto ore con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 1984 e 1° gennaio 1985.

#### Art. 14

##### Estensione benefici

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle



---

amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 15

Accordi decentrati

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno diramate, previa intesa con i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie dell'ipotesi di accordo 29 aprile 1983, istruzioni per l'attivazione degli accordi decentrati previsti dall'art.14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

LEGGE 10 luglio 1984, n. 301  
**Norme di accesso alla dirigenza statale**

Art. 1

Regime transitorio di accesso

L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:

a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;

b) il 30 per cento dei posti è conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo articolo 2;

c) il 10 per cento dei posti è destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3;

d) il 10 per cento dei posti è coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.

I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera a) del presente articolo partecipa altresì il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato si applicano le norme di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ed ai relativi decreti delegati.

## Art. 2

### Concorso speciale per esami

Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione cui appartengono.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri

elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della Pubblica Amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

### Art. 3

#### Corso-concorso

Sono ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale a domanda gli impiegati direttivi delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

L'ammissione al corso di formazione avviene, per i posti disponibili in ciascuna Amministrazione, mediante valutazione dei titoli anche di servizio secondo l'ordine di graduatoria.

La valutazione dei titoli di servizio, che avviene sulla base degli incarichi e dei servizi speciali, dei lavori originali prodotti nell'interesse del servizio, delle pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto, nonché dei titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale, di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica Amministrazione o conclusivi di concorsi interni, è effettuata da una commissione nominata con decreto del Ministro competente e composta da un dirigente generale dello Stato appartenente all'Amministrazione interessata, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.

Il corso di formazione, cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sarà ad indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione della Amministrazione e l'economicità, oltreché l'efficienza e la efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Le discipline di insegnamento e i relativi programmi, comuni e di settore, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Il corso avrà durata di sei mesi.

Esso sarà completato da un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiere studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigerà una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica Ammini-

strazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi è ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Esso consisterà in due prove scritte e in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico.

La commissione giudicatrice è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione designato dal comitato didattico e da un dirigente superiore dello Stato.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24. La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

Si applicano le norme di cui ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La commissione di cui al precedente undicesimo comma completerà i propri lavori entro due mesi dalla costituzione.

Il corso di formazione dirigenziale costituisce sezione

funzionale autonoma della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed è diretto da un responsabile nominato espressamente, per ciascun corso, dal Ministro per la funzione pubblica, su proposta del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

#### Art. 4

##### Seminari di informazione

I primi dirigenti nominati con i sistemi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1, primo comma, sono tenuti a seguire un ciclo di seminari informativi organizzati, anche in forma decentrata, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione in numero non inferiore a quattro nel corso di un anno, vertenti sulle tecniche dirette ad assicurare alla pubblica Amministrazione la più razionale organizzazione in termini di economicità, oltre che di efficienza ed efficacia, nel quadro di un approfondimento culturale giuridico-amministrativo, socio-economico e tecnico-scientifico, ritenuto indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

#### Art. 5

##### Dirigenti dei ruoli speciali

I primi dirigenti dei ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, conseguono la promozione a dirigente superiore nell'ambito dello stesso ruolo speciale con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il posto di primo dirigente resosi in tal modo vacante nel ruolo speciale è soppresso.

## Art. 6

## Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza

A partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'articolo 3.

La nomina a dirigente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente articolo 1.

## Art. 7

## Dirigenti di altre amministrazioni pubbliche

Per il personale dirigente delle amministrazioni pubbliche istituzionali e territoriali nominato nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n.681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n.869, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestatato senza soluzione di continuità negli enti di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti a quelle dello Stato.



Art. 8  
Concorso pubblico

Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui al precedente articolo 6 è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

Al concorso sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

I titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti messi a concorso, sono indicati nel bando.

Art. 9  
Abrogazione di norme in contrasto

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, tranne quelle espressamente richiamate, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, e successive modificazioni, e tutte le norme di carattere particolare che disciplinano in modo difforme dalla presente legge l'accesso alla qualifica di primo dirigente per talune Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Sono fatte salve le modalità previste espressamente dagli articoli 28 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

## Art. 10

## Istituto centrale di statistica

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale le disposizioni previste dalla presente legge mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti (\*).

## Art. 11

## Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

(\*) Vedere deliberazione del Comitato amministrativo del 17 ottobre 1984, approvata dalla Presidenza del Cons.Min. in data 20/11/84(Tomo I, pag.207).

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1986, n.9 coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78 (G.U.n.80 del 7/4/1986)  
Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312

Art. 1

1. L'espressione "qualifica superiore" usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626(\*).

3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedente sono nulli, ancorché registrati.

4. I funzionari eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione dei giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dallo articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n.301 (\*\*).

(\*) Il D.L. n.626/1985 è decaduto per decorrenza dei termini costituzionali.

(\*\*) Il penultimo comma della legge n.301/1984 recita testualmente: "Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera a) del presente articolo partecipa altresì il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312".

## Art. 2

1. Per il personale di cui all'articolo 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali è istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalità di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica (\*).

2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.

4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non può essere superiore al 90 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento.

## Art. 3

All'onere derivante dal presente decreto valutato in ragione d'anno in lire 16 miliardi si provvede mediante parziale utilizzazione delle disponibilità previste dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) a copertura degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali per il 1986.

## Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

(\*) La legge 121/81 riguarda il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1986, n.13  
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985 - 1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1983 (registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1983 - Atti di Governo, registro n.48, foglio n. 9), con il quale all'on. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1983 (registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n.8 Presidenza, foglio n. 212) con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri allo esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo 1983, n.93, che disciplinano l'ambito di applicazione della legge stessa ed individuano, con alcune eccezioni per particolari categorie di personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui si applica la legge medesima;

Visto l'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che siano disciplinate mediante accordo unico, valido per tutti i comparti di contrattazione collettiva, specifiche materie concordate tra le parti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 1986, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo intercompartimentale raggiunta in data 18 dicembre 1985 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dallo stesso art. 12 della citata legge n.93, e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFISAL, CONFEDIR, CISAS e USPPI ( la sottoscrizione di tale ultima confederazione è subordinata all'esito finale di un giudizio pendente circa la sua legittimazione come agente contrattuale);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 1986 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente il recepimento e l'emanazione dell'accordo intercompartimentale, di cui al citato art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sottoscritto il 18 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA  
il seguente decreto

Capo I  
DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1  
Campo di applicazione e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n 93.

2. L'accordo si riferisce al periodo 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987.

3. Gli effetti economici che conseguiranno in conseguenza del presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale di cui al precedente primo comma, decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, salvo le diverse specifiche decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

4. Le altre materie previste dall'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e non espressamente disciplinate nel presente decreto, saranno definite, insieme con altri istituti di particolare rilievo, quali le aspettative ed i permessi sindacali, con successivo decreto a seguito di accordi da definire secondo le norme previste dalla legge-quadro citata.

Capo II  
OCCUPAZIONE

Art. 2

Programmazione della politica del lavoro  
nel settore pubblico

1. In applicazione dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, costituisce la sede di coordinamento generale e di indirizzo della politica del lavoro nella pubblica amministrazione.

2. Allo scopo di pervenire a una razionale e programmata politica del personale, l'osservatore nazionale sul pubblico impiego di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, garantisce la raccolta e la diffusione dei dati relativi al personale sia per la gestione della mobilità e delle politiche nazionali dell'occupazione, sia per favorire informazioni utilizzabili come supporto delle relazioni sindacali.

3. Ferme restando le competenze del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni di cui al comma terzo dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la contrattazione di comparto, in coerenza con gli assetti organizzativi e le modalità di lavoro previsti dagli accordi, può individuare procedure e tempi per garantire alle organizzazioni sindacali l'acquisizione dei dati sul personale e conseguentemente l'autonoma valutazione e segnalazione delle correlative informazioni da parte delle organizzazioni sindacali all'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego per le competenze ad esso attribuite.

4. Alle sedi di contrattazione decentrata, individuate a norma dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego



29 marzo 1983, n.93, è anche affidata l'acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over, conseguenti alla rilevazione dei carichi di lavoro e secondo criteri che saranno stabiliti negli accordi di comparto.

5. Il Governo predisporrà, secondo le indicazioni emerse dagli accordi di comparto, un piano triennale di occupazione distinto per anno in rapporto alla definizione degli organici, al turn-over, alla qualità e ampliamento di attività e servizi con riferimento alle attuali dotazioni organiche di diritto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

6. In sede di accordo di comparto saranno elaborati i progetti di sviluppo dell'occupazione e gli adeguamenti che si renderanno necessari per il corretto svolgimento dell'attività istituzionale, tenendo conto degli indirizzi di modifica dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, delle conseguenze della riduzione degli orari e del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, anche in relazione ai nuovi regimi di orario.

7. Nel quadro delle indicazioni contenute nella legge finanziaria per il 1986 sarà predisposto un apposito progetto occupazionale per l'anno 1986.

8. Le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, verificheranno lo stato di attuazione del piano occupazionale entro il 30 aprile di ogni anno.

## Art. 3

## Progetti finalizzati

1. Le amministrazioni pubbliche, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

2. I progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro.

3. Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti - assicurando il necessario raccordo con l'attività ordinaria - con riferimento al numero, alla qualità, ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello già in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del

progetto con le modalità che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovrà anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.

4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art.1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985.

#### Art. 4

##### Regimi di lavoro a tempo parziale

1. Con apposito emendamento al disegno di legge governativo sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, sarà prevista una piena utilizzazione della contrattazione per la individuazione dei profili professionali per i quali è ammesso il regime a tempo parziale e dei relativi contingenti entro i limiti massimi indicati dalla norma; sarà esaminata altresì la possibilità di attenuare la portata delle norme sulla incompatibilità.

2. Negli accordi di comparto sarà riservata un'ampia quota del turn-over dei prossimi tre anni per rapporti di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego nei limiti della quota massima prevista dal disegno di legge di cui al precedente primo comma.

#### Art. 5

##### Ruoli ed accessi

1. Allo scopo di agevolare il reclutamento del personale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20 della

legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.93, e la sua piena utilizzazione nelle sedi di assegnazione, saranno ridistribuiti gli attuali posti degli organici nazionali in contingenti territoriali a livello non inferiore a quello provinciale. La copertura dei posti avverrà attraverso concorsi territoriali corrispondenti, assicurando modalità di gestione degli stessi sollecite ed articolate, secondo profili professionali omogenei, a partire dai comparti contrattuali.

2. Per la selezione dei candidati al pubblico impiego saranno adottate procedure più moderne e oggettive. Un'apposita commissione mista ne studierà, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità operative e formulerà precise proposte anche sulla base del protocollo d'intesa presentato dal Governo alle parti sociali il 14 febbraio 1984.

3. Per la copertura urgente di vacanze di organico, tenendo conto delle riserve di legge attualmente vigenti, le amministrazioni pubbliche, per gli adempimenti di loro competenza, attiveranno, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedimenti normativi che consentano la rapida diffusione, anche attraverso il ricorso agli organi di informazione di massa, dei bandi di concorso, l'espletamento sollecito delle procedure concorsuali mediante il ricorso a procedure semplificate e automatizzate di selezione attitudinale, l'immediato inserimento in ruolo dei vincitori in attesa degli adempimenti di rito, utilizzando prioritariamente per le successive vacanze le graduatorie degli idonei degli ultimi tre anni, salvaguardando specifiche normative di settore.

#### Art. 6 Mobilità

1. I carichi funzionali di lavoro - condizione essen-

ziale per avviare processi di mobilità del personale - saranno individuati e definiti a livello territoriale per unità organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello.

2. Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilità - al quale si potrà ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sarà regolato, secondo modalità specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto - possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purché appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale.

3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione metterà in evidenza casi di sovradimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilità anche intersettoriali.

4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilità settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le

vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato.

5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilità di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro.

6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilità, oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito.

7. L'utilizzazione della mobilità come sopra descritta rimane nella facoltà delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica.

### Capo III

#### ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

##### Art. 7

##### Orario di lavoro

1. In tutti i settori, si provvederà a una graduale riduzione dell'orario settimanale di lavoro, fino al raggiun-

gimento delle 36 ore settimanali effettivamente prestate, eliminando ogni forma di tolleranza tale riduzione non potrà essere comunque superiore a 2 ore settimanali.

2. Gli accordi di comparto definiranno tempi e modalità per l'attuazione di tale obiettivo, che dovrà essere raggiunto gradualmente il 31 dicembre 1987.

3. Nell'ambito delle modalità organizzative di svolgimento e di durata dell'orario di servizio del settore di appartenenza, gli accordi di comparto definiranno l'articolazione dell'orario di lavoro e la sua distribuzione, nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge e tenendo conto delle esigenze dell'utenza.

4. L'orario di lavoro va accertato mediante controlli di tipo automatico e obiettivo anche saltuari. Gli accordi di comparto prevederanno tempi e modalità per il recupero di ritardi e permessi per motivi personali, entro un breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono.

5. La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di contrattazione di comparto e decentrata, secondo criteri che tengano conto:

della migliore efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni;

della più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

del rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

dell'ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati.

6. Gli accordi di comparto e decentrati, sempre in relazione alla natura delle prestazioni e agli altri criteri precedentemente indicati, determineranno per ciascun ufficio l'arco della fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini:

individuando in forma articolata l'orario pomeridiano di apertura, che si estenderà, a titolo di riferimento, fino alle ore 18, fatta salva la possibilità di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni settori da individuare nella contrattazione di comparto e decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza della utenza;

definendo le attività a ciclo continuo e quelle che si protraggono oltre le ore 18. Le prestazioni per turni saranno opportunamente programmate.

7. A livello di contrattazione di comparto e decentrata verranno posti in essere tutti gli strumenti negoziali necessari:

all'attuazione della programmazione dell'orario di servizio;

all'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;

alle modalità di riscontro della congruità tra scelte operate e miglioramento della qualità del servizio.

#### Art. 8

##### Articolazione degli orari

1. Per l'attuazione dei principi contenuti nell'articolo precedente, gli accordi di comparto definiranno modalità dettagliate di articolazione dell'orario di lavoro secondo i criteri seguenti:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli



organici e dei carichi di lavoro (flessibilità e articolazione giornaliera, turnazione, reperibilità, tempo parziale, tempo determinato). I diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere;

b) limitazione del ricorso al lavoro straordinario ai casi assolutamente eccezionali per periodi predeterminati e in base ai carichi di lavoro facendo anche ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori e inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto delle modalità e del monte ore definito a livello di comparto;

c) presenza in servizio di tutto il personale contemporaneamente e per un congruo numero di ore nelle attività lavorative in cui sia possibile e sia concordata l'adozione del sistema dell'orario flessibile giornaliero; i periodi di completamento dell'orario dovranno essere programmati con modalità da precisare nella contrattazione decentrata;

d) individuazione dei settori nei quali il lavoro possa essere effettuato per turni, determinando il numero massimo di turni notturni consentibili nell'arco del mese ed effettuabili da ciascun operatore; sono fatte salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità e da eventi naturali;

e) modalità di ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale garantendo la volontarietà, la reversibilità, la sua articolazione, in rapporto alle esigenze organizzative e a quelle dei lavoratori e alle funzioni esercitate ed individuando il contingente massimo consentito di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale nell'ambito della previsione legislativa.

2. La programmazione delle modalità organizzative per l'articolazione dell'orario di lavoro e di servizio - ivi comprese le incentivazioni economiche - sarà definita in sede di contrattazione di comparto e decentrata secondo le previsioni dell'art. 11 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

## Art. 9

## Lavoro straordinario

## 1. Nel contesto delle nuove regole di flessibilità:

lo straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, anche per evitare che la riduzione di orario si risolva in un puro effetto di monetizzazione;

nelle situazioni nelle quali l'offerta di lavoro ordinario è insufficiente per una fase prolungata, si ricorre a processi di mobilità, al lavoro a tempo parziale e/o a termine;

nei casi in cui lo straordinario è comunque elemento indispensabile, si effettuerà tendenzialmente una compensazione in termini di ore libere cumulabili entro un certo arco di tempo.

2. I predetti criteri non escludono l'effettuazione di straordinario entro i limiti massimi definiti negli accordi di comparto. Ad ogni modo la sua effettuazione deve essere oggetto di verifica periodica, per constatarne la congruenza con i criteri generali che debbono regolarlo, e con una programmazione del lavoro per obiettivi che utilizzi tutti gli strumenti ordinari previsti dai nuovi accordi (flessibilizzazione, turni, mobilità, tempo parziale, restituzione in tempo libero).

3. Sono fatte salve le attività di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali.

## Art. 10

## Compenso per il lavoro straordinario

1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i

seguenti elementi retributivi:

    stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

    indennità integrativa speciale (IIS) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

    rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

2. La maggiorazione di cui sopra è pari al 15 per cento per lavoro straordinario diurno; al 30 per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50 per cento per quello prestato in orario notturno-festivo.

3. Le modalità ed i tempi di attuazione della disciplina di cui sopra saranno definiti in sede di comparto, anche ai fini della omogeneizzazione e della perequazione nell'ambito di tutti i settori del pubblico impiego; le tariffe orarie vigenti alla data del presente accordo eventualmente superiori saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

4. La spesa per lavoro straordinario nelle pubbliche amministrazioni dovrà essere ridotta rispetto a quella effettivamente sostenuta in ciascuna amministrazione nell'anno 1985 per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le intese che saranno definite in sede di comparto tenendo conto di particolari esigenze di enti ed in armonia con quanto previsto nei commi precedenti.

5. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 è ridotto a 156.

Art. 11  
Permessi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari e non rinviabili esigenze personali a domanda e su valutazione del dirigente dell'ufficio brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero; eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso seguono la disciplina dei commi successivi e vanno calcolate nel monte ore complessivo di cui al penultimo comma del presente articolo.

2. Entro breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono, il dipendente è tenuto a recuperare integralmente e in base alle esigenze di servizio in un'unica o più soluzioni le ore non lavorate corrispondenti a quelle dei permessi di cui al precedente comma.

3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

4. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

5. Le modalità di fruizione dei permessi saranno definite in sede di contrattazione di comparto e decentrata.

Capo IV  
PRODUTTIVITA'  
EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 12  
Produttività

1. La produttività nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarità di taluni servizi.

2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttività-efficienza e della produttività-efficacia delle attività di settore opportunamente programmate.

3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sarà concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalità e di produttività.

4. Il piano sarà costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato.

5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate).

6. I progetti di risultato saranno diretti ad influire sulle modalità di svolgimento delle attività direttamente produttive e di conseguenza sulla produttività complessiva e di singole linee di prodotto.

7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovrà indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato.

8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano.

9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato) che servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione e i risultati.

10. Il premio di produttività verrà corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo e il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto, al dirigente responsabile del progetto.

### Art. 13

#### Progetti-pilota

1. In una prima fase sperimentale saranno predisposti

alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il programma operativo sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, previa intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n.93, recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituirà linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata esperienza e capacità professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.

3. I risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttività e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orientati al migliore funzionamento a regime.

4. La predisposizione dei progetti sarà ultimata entro cinque mesi.

5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanziare i progetti-pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14.

## Art. 14

## Fondo di incentivazione

1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni - al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art.15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di eventuali altre indennità da definire negli accordi di comparto.

2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza.

## Capo V

## RISTRUTTURAZIONE RETRIBUTIVA

## Art. 15

## Compatibilità economiche

1. Negli accordi di comparto dovranno essere rispettati i limiti economici derivanti dall'applicazione dei saggi



di crescita inflattiva previsti dalla legge finanziaria 1986. Tali limiti sono considerati vincoli-obiettivo da valere per tutti i pubblici dipendenti.

2. Pertanto, nel rispetto di tali indirizzi programmatici, gli accordi di comparto dovranno prevedere benefici economici tali da non superare, in alcun caso, i tetti programmati di inflazione previsti dalla legge finanziaria 1986.

3. Ogni anno, entro il mese di settembre, le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, si incontreranno al fine di verificare l'eventuale scostamento tra l'andamento reale dell'inflazione e gli incrementi retributivi realizzati, al netto di quelli provenienti dal fondo di incentivazione di cui al precedente art. 14, per garantire comunque il mantenimento del valore reale delle retribuzioni.

#### Art. 16

##### Modifica del meccanismo della indennità integrativa speciale

1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita è modificato come segue:

a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento è arrotondato sulla seconda cifra decimale.

b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di f 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.

I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono

base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.

La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, più indennità integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;

c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1° maggio 1986;

d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio è determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.000.

2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalità e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennità di contingenza.

3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sarà assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni.

#### Art. 17

##### Modifica di altri automatismi

1. In sede di accordi di comparto, e nel limite delle correlative compatibilità come dianzi definite, saranno esperiti, a valere per il triennio di riferimento, sistemi di riconoscimento dell'anzianità che affievoliscano gli attuali

automatismi, escludendo riconoscimenti di anzianità pregresse sostanzialmente già realizzati negli accordi precedenti.

## Capo VI RELAZIONI SINDACALI

### Art. 18 Informazione

1. Le amministrazioni pubbliche, salva la continuità dell'azione amministrativa, assicurano una preventiva, costante e tempestiva informazione - evidenziando le specificazioni più adeguate agli obiettivi da conseguire - alle organizzazioni sindacali con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche; costante e tempestiva per i programmi e gli investimenti. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi ad altre materie non soggette a contrattazione, dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

2. In particolare, saranno attuati incontri periodici per la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento e alla efficacia dei servizi in relazione all'utenza.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.93.

Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decentrati.

Art. 19  
Verifiche

1. Con scadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti gli accordi intercompartimentali e di comparto promuovono una verifica sullo stato di attuazione degli accordi stessi. Sulla base dei risultati di queste verifiche le parti formulano osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'articolo 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 20  
Diritti di informazione sull'introduzione  
di sistemi informativi a base informatica

1. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli alla occupazione, alle funzioni ed ai ruoli nell'organizzazione, all'ambiente e qualità del lavoro, formulando osservazioni e proposte. A tal fine potranno essere costituiti gruppi misti di lavoro con funzioni consultive.

2. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato

sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

3. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto, in caso di contestazione, di conoscere le qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'eventuale assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. Eventuali problemi in ordine all'applicazione di tale norma saranno oggetto di verifica ai diversi livelli contrattuali per gli opportuni adeguamenti.

4. Sarà data attuazione all'art. 27, punto 9, della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla pianificazione, fornendo alle confederazioni sindacali le relative informazioni.

#### Art. 21

##### Conflitti e controversie

1. In attuazione della previsione contenuta nell'articolo 11, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, è stabilito quanto segue:

a) Procedure di raffreddamento dei conflitti ai livelli di comparto

Nel caso di conflitti di lavoro ai livelli di comparto e decentrati, dovrà essere, entro tre giorni, avviato un confronto tra le parti.

trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto in assenza di accordo, si potrà fare ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle quali è attribuito dal presente decreto il compito di assicurare la corretta gestione degli accordi.

b) Commissione nazionale di valutazione.

Ove insorgano conflitti collettivi di lavoro di grande

rilievo per l'intero settore del pubblico impiego, concernenti l'interpretazione o l'applicazione dal punto di vista giuridico degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, o l'andamento delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche, anche se i conflitti siano connessi con, ovvero originati da, controversie individuali e plurime, le parti possono ricorrere ad una commissione nazionale di valutazione composta da tre membri scelti dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione tra personalità di indiscussa qualificazione nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e le amministrazioni pubbliche.

La Commissione, acquisiti i fatti e sentiti gli interessati, chiariti gli elementi relativi al conflitto, fornisce alle parti, fatta salva la loro autonomia, la propria valutazione in una pronuncia alla quale è data pubblicità tramite stampa su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale.

#### Art. 22

##### Andamenti giurisprudenziali e giudicati amministrativi

1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica sarà istituito l'osservatorio sulle pronunce giurisdizionali in materie di pubblico impiego. Dati e rapporti specifici sono pubblicati con cadenza quadrimestrale.

2. Gli andamenti della giurisprudenza possono essere discussi su richiesta delle amministrazioni o delle organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi e comunque almeno una volta l'anno. Conseguentemente possono essere formulate norme interpretative in ordine ai contenuti contrattuali, e può essere sollecitata l'emanazione degli opportuni provvedimenti normativi e/o amministrativi.

3. Ove una pubblica amministrazione intenda procedere

ad estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di impiego pubblico, le relative decisioni sono adottate previa consultazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Capo VII  
NORMA FINALE

Art. 23  
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1986, n. 68  
Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione  
collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico  
impiego 29 marzo 1983, n. 93

Art. 1

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

- 1) comparto del personale dipendente dai Ministeri;
- 2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;
- 3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi ed associazioni;
- 4) comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- 5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- 6) comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- 7) comparto del personale della scuola;
- 8) comparto del personale dell'università.

(omissis)



## Art. 7

Comparto del personale delle istituzioni  
e degli enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n.70, (\*) e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

dalle stazioni sperimentali per l'industria.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

---

(\*) La Tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n.70, elenca, al gruppo VI, i seguenti enti: VI - ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE)

Istituto nazionale di geofisica

Istituto nazionale di fisica nucleare

Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale)

Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) - (Ora ENEA)

Istituto nazionale della nutrizione

Istituto nazionale economia agraria (INEA)

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

Istituto nazionale di ottica - Firenze

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. Il presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

(omissis)

#### Art. 10

##### Procedure di stipulazione degli accordi di comparto

1. Per ciascuno dei comparti individuati nei precedenti articoli si provvederà alla stipulazione di un solo accordo di durata triennale tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale indicata nei citati medesimi articoli.

2. Per tutti i comparti di contrattazione collettiva

individuati nei precedenti articoli nella stipulazione degli accordi di comparto .si applicano le regole procedurali di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con l'osservanza altresì, in merito al comparto "regioni-enti locali" di cui al precedente art. 4, del disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 per quanto riguarda gli enti locali; relativamente alle regioni la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni stesse entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziato nel bilancio regionale.

(omissis)

**VARIE**

Legge 20 maggio 1970, n. 300

**Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,  
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi  
di lavoro e norme sul collocamento.**

TITOLO I

Della libertà e dignità del lavoratore

Art. 1

(Libertà di opinione)

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

(omissis)

Art. 3

(Personale di vigilanza)

I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorative debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

(omissis)

---

(\*) Vedere: Legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, art.23, Estensione delle norme di cui alla legge 300/1970.

## Art. 8

(Divieto di indagini sulle opinioni)

E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

(omissis)

## Art. 10

(Lavoratori studenti)

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e al secondo comma.

## Art. 11

(Attività culturali, ricreative ed assistenziali)

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali

promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

(omissis)

## TITOLO II Della libertà sindacale

### Art. 14

(Diritto di associazione e di attività sindacale)

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

### Art. 15

(Atti discriminatori)

E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.

## Art. 16

(Trattamenti economici collettivi discriminatori)

E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.

Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

## Art. 17

(Sindacati di comodo)

E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

(omissis)

TITOLO III  
Dell'attività sindacale

(omissis)

## Art. 20

(Assemblea)

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità



produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Art. 21  
(Referendum)

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

Art. 22  
(Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti

delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed al comma quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

Art. 23  
(Permessi retribuiti)

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende

di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

#### Art. 24

(Permessi non retribuiti)

I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

#### Art. 25

(Diritto di affissione)

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

#### Art. 26

(Contributi sindacali)

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni

sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.

Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.

#### Art. 27

(Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

### TITOLO IV

#### Disposizioni varie e generali

(omissis)

#### Art. 29

(Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui

all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.

Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.

#### Art. 30

(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

(omissis)

LA FONDATION DE  
L'INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE (\*)

(omissis)

II

L'Assemblée du Jubilé à Londres - Débats et résolutions  
sur la création de l'Institut.

La discussion des propositions qui ont été soumises à l'assemblée du jubilé de la Société de Statistique de Londres le 24 juin 1885 n'a donné lieu qu'à des débats généraux relativement très courts. Une seule voix s'est élevée pour essayer de placer un'organe officiel à côté de la libre association projetée.

(omissis)

Le Dr. Mouat fit donc la proposition suivante:

"L'assemblée accepte en principe la proposition de fondation d'une association internationale de statistique, telle qu'elle a été formulée par le professeur de Neumann Spallart, mais elle exprime l'avis que pour éviter des réclamations, une association de ce genre doit renoncer à toute restriction du nombre de ses membres afferant à chaque pays; il sera institué un Comité d'organisation international spécial pris dans le sein de l'assemblée qui sera chargé d'élaborer les détails provisoires."

(omissis)

Toutes ces considérations eurent pour résultat que la proposition du docteur Mouat fut acceptée à l'unanimité. Le président, en félicitant l'assemblée de ce succès, proposa que le Comité chargé de rédiger le rapport sur le projet des

(\*) Da: "Bulletin de l'Institut International de Statistique" - Tome I, Année 1886 - Ed. Botta, Roma.

Statuts se composat, outre le rapporteur, des membres suivants: MM. de Inama Sternegg (Autriche), **L. Bodio (Italie)**, E. Levasseur (France), le général Walker (Etats-Unis), N. Troinitsky (Russie), A.N. Kiaer (Norvège), Argyropulos (Grèce), Charles Keleti (Hongrie), docteur Mouat (Grande-Bretagne) et John B. Martin (Grande-Bretagne). Cette proposition fut également acceptée, et le Comité se constitua immédiatement sous la présidence du Dr. Mouat. Après trois heures de délibération, il était en mesure d'arrêter le rapport pour la séance du soir du "jubilé-meeting" de la Statistical Society.

(omissis)

Nous faisons suivre ci-après les statuts et la liste des membres honoraires et des associés. (\*)

(omissis)

### III

#### **Assemblée constituante de l'Institut international de statistique**

Immédiatement après la clôture du jubilé-meeting de la Statistical Society, les membres nouvellement élus de l'Institut international de statistique encore présents à Londres se réunirent pour la première séance constituante.

Ces membres étaient les suivantes: MM. le docteur Jaques Bertillon (Paris), **L. Bodio (Rome)**, A. de Foville (Paris), Fréd Hendriks (Londres), J. Hunfalvy (Budapest), Th. de Inama Sternegg (Vienne), H. Kaufmann (Saint-Petersbourg), Ch. Keleti (Budapest), A.N. Kiaer (Christiania), J. Kérosi (Budapest), E. Levasseur (Paris), le général Liagre (Bruxelles), T. Lona (Paris), John B. Martin (Londres), le docteur F.T. Mouat (Londres),

---

(\*) Nel dicembre 1969 è entrato in vigore un nuovo Statuto.

F.X. de Neumann Spallart (Vienne), R.H.I. Palgrave (Londres), Sir Rawson W. Rawson (Londres), N. Troinitsky (Saint-Pétersbourg), le général Walker (Boston).

Sur une proposition faite par le général Walker et appuyée par le docteur Mouat, l'éminent président de la Statistical Society, Sir Rawson W. Rawson a été nommé par acclamation président de l'Institut pour la durée statutaire jusqu'à la prochaine session; il déclara accepter cette élection en adressant ses remerciements à l'assemblée pour cette marque de confiance qu'elle venait de lui donner.

Sur la proposition de MM. H.I. Palgrave et M. Troinitsky, MM. E. Levasseur et F.X. de Neumann Spallart ont été également nommés à l'unanimité vice-présidents de l'Institut. Après que le deux élus eurent accepté l'élection, ce dernier déclara ne pouvoir remplir le poste qui lui était réservé, que si le directeur général de la statistique d'Italie, M. L. Bodio, cet homme hautement estimé de tous, consentait à consacrer ses soins à l'Institut à titre de secrétaire général. Cette proposition, appuyée par le général Liagre, reçut l'approbation générale, et M. L. Bodio fut élu à l'unanimité secrétaire général. Ce fut au milieu des acclamations générales de l'assistance que le nouvel élu déclara accepter les fonctions qui lui étaient offertes. Après que le bureau eut été constitué de cette manière, conformément à l'article X des statuts, M. John Biddulph Martin, secrétaire honoraire de la Statistical Society de Londres, qui s'était acquis de si grands titres à la réussite du jubilé-meeting, fut prié, sur la proposition du président, d'accepter les fonctions de trésorier de l'association, poste auquel il fut nommé à l'unanimité.

(omissis)



LA FONDAZIONE  
DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STATISTICA (\*)

(omissis)

II

L'assemblea del giubileo a Londra - Dibattiti  
e risoluzioni sulla creazione dell'Istituto

La discussione delle proposizioni che sono state sottoposte all'assemblea del giubileo della Società di statistica di Londra, tenutasi il 24 giugno 1885, si è mantenuta sulle linee generali con interventi relativamente brevi. Si è levata una sola voce per suggerire di porre un organo ufficiale al vertice della progettata libera associazione.

(omissis)

Il dott. Mouat avanza la seguente proposta:

"L'assemblea, in linea di principio, accetta la proposta della fondazione di una associazione internazionale di statistica così come è stata formulata dal prof. Von Neumann Spallart, ma esprime l'avviso che, per evitare reclami, una associazione di questo tipo debba rinunciare a qualsiasi restrizione di numero dei suoi membri afferente ciascun Paese; sarà costituito uno speciale Comitato internazionale di organizzazione, tratto dal seno dell'assemblea, con l'incarico di elaborare l'articolato provvisorio".

(omissis)

Come risultato di queste considerazioni, la proposta del dott. Mouat è stata accettata all'unanimità. Il presidente,

(\*) Da: "Bollettino dell'Istituto Internazionale di Statistica" - Tomo I, Anno 1886 - Ed. Botta, Roma.

felicitandosi con l'assemblea per questo successo, ha proposto che il Comitato incaricato di redigere il rapporto sul progetto degli statuti si componga del relatore e dei seguenti membri: Signori Von Inama-Sternegg (Austria), L. Bodio (Italia), E. Levasseur (Francia), il Gen. F. Walker (U.S.A.), N. Troinitsky (Russia), A.N. Kiaer (Norvegia), Argyropulos (Grecia), Charles Kelety (Ungheria), dott. F. Mouat (Gran Bretagna) e J.B. Martin (Gran Bretagna). Anche questa proposta è stata accettata e il Comitato si è immediatamente riunito sotto la presidenza del dott. Mouat. Lo stesso Comitato, in tre ore di lavoro, è stato in grado di predisporre il rapporto per la seduta serale del giubileo-meeting della Statistical Society.

(omissis)

Seguono, qui di seguito, lo statuto e l'elenco dei membri onorari e degli associati (\*).

(omissis)

### III

#### **Assemblea costituente dell'Istituto internazionale di statistica**

Subito dopo la chiusura del giubileo-meeting della Statistical Society, i membri nuovi eletti dell'Istituto internazionale di statistica ancora presenti a Londra si sono riuniti per la prima seduta costituente.

Tali membri erano le seguenti persone: Jaques Bertillon (Parigi), L. Bodio (Roma), A. de Foville (Parigi), Fréd Hendriks (Londra), J. Hunfalvy (Budapest), de Inama Sternegg (Vienna), H. Kaufmann (San Pietroburgo), C. Keleti (Budapest), A.N. Kiaer (Christiania), J. Kérosi (Budapest), E. Levasseur (Parigi), il Gen. Liagre (Bruxelles), T. Lona (Parigi), J.B. Martin

---

(\*) Nel dicembre 1969 è entrato in vigore un nuovo Statuto.

(Londra), F.T. Mouat (Londra), F.X. de Neumann Spallart (Vienna), R.H.I. Palgrave (Londra), Sir Rawson W. Rawson (Londra), N. Troinitsky (San Pietroburgo), il Gen. Walker (Boston).

Su proposta del generale Walker, appoggiata dal Dott. Mouat, l'eminente presidente della Statistical Society, Sir Rawson W. Rawson è stato nominato per acclamazione presidente dell'Istituto per la durata statutaria fino alla sessione successiva. Sir Rawson ha dichiarato di accettare l'elezione ringraziando l'assemblea per la fiducia e la stima che in tal modo ha voluto manifestargli.

Su proposta dei Sigg.ri Palgrave e Troinitsky, i Sigg.ri Levasseur e F.X. Neumann sono stati nominati, anche loro all'unanimità, vice presidenti dell'Istituto. Dopo aver accettato l'elezione, il dott. Neumann ha dichiarato che non sentiva di poter ricoprire la carica che gli era stata conferita se il Signor L. Bodio, direttore generale della statistica d'Italia, uomo altamente stimato da tutti, non avesse accettato di consacrare le sue cure all'Istituto a titolo di segretario generale. La proposta, appoggiata dal generale Liagre, ha ricevuto l'approvazione generale e il dott. Bodio è stato eletto all'unanimità segretario generale. Il nuovo eletto, tra le generali acclamazioni dei presenti, ha dichiarato di accettare le funzioni che gli sono state offerte. Dopo aver in questo modo costituito l'Ufficio, conformemente all'articolo X dello statuto, il sig. John Biddulph Martin, segretario onorario della Statistical Society, che tanti meriti ha avuto per la riuscita del giubileo-meeting, su proposta del presidente, è stato pregato di accettare le funzioni di tesoriere dell'associazione, carica a cui è stato chiamato all'unanimità.

---

abete grafica s.p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma